

IX.

TORNATA DEL 12 GIUGNO 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

SOMMARIO. — *Giuramento del Senatore Valguarnera principe di Niscemi — Seguito della discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio — Discussione sugli articoli 90 e 90 bis — Parlano il Senatore Corsi T., Relatore, il Ministro di Grazia e Giustizia e i Senatori Majorana-Calatabiano, Finali, Astengo, Pica, De Cesare e il Ministro di agricoltura e Commercio — Approvazione dell'articolo 90 del progetto ministeriale coll'emendamento Pica — Approvazione dell'articolo 201, con qualche modificazione proposta dal Senatore Majorana, accettata dal Ministro Guardasigilli, e dei successivi articoli 201 bis, 209, 209 bis, 211 e 212.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia e quello dell'Agricoltura, Industria e Commercio.

Più tardi interviene il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA C. dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Giuramento del Senatore Corrado Valguarnera.

PRESIDENTE. Trovandosi nelle sale del Senato il nuovo Senatore Barone Valguarnera Corrado, Principe di Niscemi, prego i signori Senatori Bardesono e Majorana d'introdurlo nell'aula per prestare giuramento.

Introdotta nell'aula, il Senatore Valguarnera presta giuramento nella formula consueta.

PRESIDENTE. Do atto al signor Senatore Valguarnera del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Seguito della discussione del progetto di legge: Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il nuovo Codice di commercio.

PRESIDENTE. Sta all'ordine del giorno il seguito della discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione il nuovo Codice di commercio.

Chiedo al Relatore della Commissione se è avvenuto un accordo fra la Commissione medesima ed il signor Ministro relativamente agli articoli 90 e 90 bis, la cui discussione fu ieri sospesa.

Senatore **CORSI T.**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CORSI T.**, *Relatore*. La Commissione ha conferito col signor Ministro, il quale sostanzialmente sosterrebbe le idee accennate nella tornata di ieri. Parmi opportuno che il Senato senta prima le osservazioni del signor Ministro, e che il signor Ministro abbia anche maggiori schiarimenti dalla Commissione onde esso possa decidersi ad accettare il progetto della Com-

missione, o la Commissione ad accettare la proposta del signor Ministro.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Il Senato deve considerare che il sistema inaugurato dal nuovo Codice di commercio esclude ogni qualunque ingerenza governativa nel riconoscere la vita civile delle società commerciali.

La concessione governativa non poteva costituire una cautela sufficiente contro gli artifici e i facili maneggi coi quali era carpita la buona fede dei sottoscrittori.

Si sa, e venne perfino in proverbio: *semez des actionnaires, vous en recueillerez des dupes*; senonchè la concessione governativa quale era ordinata fra di noi, se non bastava assolutamente a precludere la via agli artifici e ai maneggi dei furbi, poteva però opporre qualche ritegno; oggi l'ingerenza governativa è abolita.

Bisogna sostituire alla azione governativa quella più efficace della legge.

E la legge stabilisce ben chiaramente quali sono le condizioni, adempiute le quali, questo ente debba considerarsi dotato di vita e possa quindi giuridicamente funzionare. Ma se la legge stabilisce delle condizioni, l'osservanza delle quali è cautela sicura contro ogni mala opera, bisogna pure costituire qualcuno che sia custode dell'osservanza di queste formalità. Bisogna costituire qualche ufficio al quale competa di riconoscere, se in quelle determinate circostanze nelle quali una società reclama la sua esistenza civile, essa abbia precisamente osservate e adempiute quelle condizioni che la legge ha stabilito.

Quale sarà quest'ufficio? Ecco dove sono i dissensi.

Il Ministero, fedele al suo antico progetto, dichiara che ogniquale volta vi ha un atto costitutivo di società, quest'atto debba essere, sotto la responsabilità del notaio, presentato al cancelliere del Tribunale di commercio; che il Tribunale di commercio stesso debba verificare se sono adempiute le condizioni prescritte dalla legge; e tali condizioni sono essenzialmente queste: se cioè sia stato sottoscritto il capitale sociale nella misura determinata dal Codice; se sia stato fatto il versamento dei decimi nella misura pure prescritta. Il Tribunale, quando

abbia accertato l'adempimento di tali condizioni, delibera che la società venga iscritta nel registro a ciò stabilito, e da quel momento si può dire che essa riceve l'afflato di vita che la fa procedere innanzi e camminare.

Il sistema della Commissione invece è questo: lasciare che il notaio che redige l'atto, *il solo notaio che redige l'atto*, accerti l'adempimento delle formalità prescritte dalla legge, e sulla sua responsabilità lo dichiari nell'atto stesso *costitutivo della società*.

Ora a noi pare che dovendo passare addirittura da un sistema di tutela e di sorveglianza governativa a quello di libertà (perchè dal sistema preventivo si passa a quello nel quale ognuno deve provvedere a sè medesimo), la società pure abbia il diritto di istituire una tutela, la quale si estenda al compito di esaminare se le condizioni prescritte dalla legge sieno state osservate; e questa tutela non possa efficacemente esercitarsi che dal Tribunale, il quale avrà, più che una responsabilità materiale, quella responsabilità morale che si conviene a dare assicuranza che realmente questo atto pubblico e solenne, veduto, esaminato e giudicato da chi è superiore ad ogni interesse, rivesta le condizioni stabilite dalla legge.

Noi, badiamo bene, ci troviamo di fronte ad una questione nella quale è molto facile che la scaltrezza, che l'artificio possa sottrarsi al rigore delle formule della legge. Non basta la mente e l'avvedutezza di un povero notaio a scongiurare e difendersi da tutti questi artifici.

La solennità delle forme con cui si compie quest'atto dinanzi al Tribunale, le maggiori garanzie che certo presentano le persone le quali son chiamate a fungere questo ufficio, tutto ciò costituisce una sicurezza maggiore che meglio corrisponde all'aspettazione della legge.

Un' unica obbiezione è fatta a questo sistema dalla Commissione, ed è questa: Come volete mai lasciare che il Tribunale sia egli a dichiarare che nell'atto costitutivo della società si sono verificate tutte le condizioni prescritte dalla legge, se poi dovete necessariamente ammettere che questo Tribunale stesso sia quello che dovrà giudicare le contestazioni che potranno sorgere fra le parti, fra gli associati, fra i terzi ed i soci, e che potranno qualche volta anche riferirsi alle condizioni stesse della società? Non vedete, dice la Commissione, che

mettete il Tribunale nella necessità di ricredersi, di giudicare contro se stesso? Per esempio, aggiunge la Commissione, il Tribunale ha giudicato che era stato fatto il versamento prescritto dagli statuti: domani le parti contendenti verranno alla sua presenza e potranno forse dimostrare che il versamento non era stato fatto, ed ecco che metterete il Tribunale nella necessità di sconfessare sè medesimo.

L'argomento, secondo me, prova troppo, perchè se fosse vero si dovrebbero, per esempio, interdire al Tribunale gli atti di giurisdizione volontaria. In tutti gli atti di giurisdizione volontaria il Tribunale emette delle dichiarazioni di diritto, dalle quali scaturiscono responsabilità gravissime.

Ebbene, a chi verrebbe in mente di trovare sconveniente che si possa poi discutere davanti allo stesso Tribunale, intorno alla capacità dell'interdetto, intorno alla capacità del minore, intorno al modo in cui sia stata data o no l'autorizzazione a questo minore, intorno all'alienabilità o no di un fondo dotale, e via via intorno a tutte le questioni che si riferiscono alla giurisdizione volontaria dal Tribunale esercitata?

Del resto, che cosa importa che il Tribunale abbia a ricredersi sopra un fatto che ha affermato oggi secondo le condizioni e le risultanze degli atti che gli sono posti dinanzi, quando domani dovrà tener conto di tutte le considerazioni che, al di fuori della regolarità degli atti, possono essergli messe innanzi dalle parti, e che potranno anche trarlo a considerazioni ed induzioni diverse di quelle che ha oggi espresse?

Mi pare quindi che questa obiezione, posta innanzi dalla Commissione, non sia sufficiente per combattere il progetto ministeriale; e quando io considero che il Codice germanico, ed anche l'ultimo Codice, il Codice ungarico, accettano questa formola; quando io veggio la Francia, la quale entrò anch'essa in questo concetto, lagnarsi ancora della troppa rilassatezza in cui la legge è caduta, io credo davvero che la formola presentata dal Ministero sia la più conveniente.

Comprendo i sentimenti che hanno mosso la Commissione, di non porre il Tribunale nella condizione di poter dire oggi diversamente di quello che disse ieri; ma il modo diverso con cui il Tribunale enuncia le sue disposizioni,

l'agire una volta come semplice controllore di fatti che vengano sottoposti alla sua considerazione, ed agire invece come giudice fra parti che contendono e che hanno tutto l'interesse di presentare le loro prove, determinano un'ordine di attribuzioni e di uffici assai diverso, e concorrono anzi a stabilire un maggior controllo, una più severa garanzia dell'osservanza delle prescrizioni che la legge ha stabilite.

Io quindi devo mio malgrado insistere sopra la formola presentata dal Ministero.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Per due ordini di idee la Commissione crede di dovere insistere nell'emendamento che ha proposto.

Il primo ordine si riferisce ad una questione che si potrebbe chiamare pregiudiziale.

La disputa se la verificaazione sull'adempimento delle formalità richieste per la costituzione della società, debba esser fatta dal Tribunale o da un ufficiale pubblico, si presentò quando il Senato discusse l'altra volta la legge sulle Società commerciali.

Fu la quistione vivamente dibattuta con il Ministero di allora, ed il Senato venne nel concetto di adottare il sistema che le verificazioni dovessero essere fatte dal notaio.

Quindi, se oggi il Senato si determinasse ad accettare la formola proposta dal Ministero attuale, dovrebbe necessariamente ritornare sopra una decisione che ha già presa solennemente dopo vive discussioni.

L'altro ordine di idee è la rilevanza, l'importanza delle disposizioni che si chiede di emendare.

Il Senato sa che vi è stato lungamente un unico sistema per la costituzione delle Società, e specialmente delle Società anonime, il quale è consistito nell'introdurre un'ingerenza governativa alla formazione delle medesime.

Le Società anonime non si potevano costituire senza autorizzazione governativa; ed era al Governo che si dovevano fare una quantità di giustificazioni.

Riflettendo meglio sopra i bisogni del commercio, ed anche sopra una giusta separazione dei limiti dell'autorità amministrativa e all'esercizio dei diritti dei privati, si è venuto a riconoscere che quest'ingerenza governativa

era qualche cosa di strano, di anomalo, perchè tutti i contratti i privati possono farli senza bisogno che un terzo, un ufficiale governativo, o un'autorizzazione governativa intervenga per concedere la facoltà di poterli stipulare, nè vi era ragione perchè le Società non si potessero costituire senza che v'intervenisse il Governo.

A questa ragione legislativa e di separazione di poteri, ne succedeva un'altra, ed era l'inefficacia dell'intervento governativo.

Si aveva un bel dire che il Governo adoperava tutte le cautele immaginabili per far sì che le società che autorizzava fossero costituite colla maggiore regolarità desiderabile.

Al Ministro si facevano delle dimostrazioni dalle quali risultava che la società era costituita solidamente, che i capitali erano completamente versati, che nulla mancava alla sua perfetta regolarità.

Dietro le scene poi tutto questo era una fantasmagoria; non esistevano molte volte i capitali, le Società si erano costituite per un fine di speculazione, che, se non era raggiunto, non aveva un corso ulteriore, e spesso con inganno dei terzi; quindi l'autorizzazione governativa non riusciva ad altro che a porre una grave responsabilità sul Governo di fronte ai terzi, i quali allorchè rimanevano ingannati si lamentavano del Governo che non aveva provveduto ad evitare il loro danno, usando maggiori cautele.

Venne allora il concetto di abbandonare questo sistema; questo concetto fu, la prima volta, nostro. Bisogna dirlo a titolo di onore, tra noi qualche volta i buoni concetti non mancano benchè non abbiamo poi la costanza di portarli a maturità; la prima volta adunque il concetto dell'abbandono dell'autorizzazione governativa venne in Italia.

Fu alla Camera nostra, nel 1862, da una Commissione della quale ebbi l'onore di essere relatore, che venne proposta l'abolizione dell'autorizzazione governativa.

La cosa fece forse un po'troppo fracasso, perchè il sortire da un sistema di tutela per andare ad uno di libertà è qualche cosa che non si afferra facilmente dagli abituati a chieder tutto al Governo.

Eravamo in Italia molto nuovi a queste libertà; si aveva sempre l'idea falsa degli an-

tichi sistemi che tutto dovesse venire dal Governo, e pareva che coll'abbandonare questa tutela ne dovesse venire il finimondo.

Quindi il progetto andò dimenticato nell'archivio della Camera. Però accadde un fatto abbastanza singolare, ed è che, come da noi quando si vuol fare una legge si corre a vedere cosa fanno le altre nazioni, così e per la stessa ragione quando le altre nazioni hanno da fare una legge vengono a vedere quel che si fa noi.

Quindi avvenne che il nostro progetto fu veduto in Francia, ed ivi allora sorse l'idea di abolire l'autorizzazione governativa.

Così questa grande innovazione che avremmo potuto attuare noi, l'ha attuata per prima la Francia nella sua legge del 1867. Quando però da noi si è veduto che altri l'aveva attuata, allora si trovò buona. E perchè? Perchè un'altra nazione l'aveva adottata!

Quindi nella revisione attuale del Codice, le diverse Commissioni che se ne sono occupate ritennero il concetto di dover adottare il sistema dell'abolizione assoluta dell'ingerenza governativa; abolizione che, torno a ripetere, doveva avere questo doppio scopo: di rendere la costituzione del contratto di Società alla libertà dei contraenti senza ingerenza di nessuno, ma di provvedere in modo però che fosse circondata da quelle garanzie e formalità, colle quali si sogliono circondare i contratti più interessanti. Per esempio, come la compra e vendita d'immobili la legge vuole che sia fatta per atto pubblico, reputando così interessante il trapasso di proprietà immobiliare da prescrivere che sia fatto per pubblico istrumento, così nella costituzione della Società si pensò di adottare una quantità di provvedimenti, pei quali venisse accertata nel modo migliore la regolare costituzione e l'adempimento delle forme che la legge andava a prescrivere per la costituzione della Società medesima.

Qual'è dunque la garanzia principale che il sistema attuale vuol dare ai soci ed ai terzi sulla regolare costituzione della Società, e sull'adempimento delle forme che il Codice ha prescritte?

La cautela principale è la responsabilità dei promotori e degli amministratori, perchè fuori di cotesta non si sa concepire come se ne possano immaginare delle più serie.

La legge prescrive il fatto, che forma adesso

subbietto di discussione, cioè: che alla costituzione della Società debba essere sottoscritta una quantità di capitale e debba essere *versata sulle azioni* una quantità determinata del loro importare.

Questa è la maggiore garanzia che si possa dare al pubblico sulla scietà dell'ente che si va a costituire. Orbene, chi garantisce questo fatto?

I promotori e gli amministratori. Sono essi che dovendo raccogliere le sottoscrizioni o accertarsi che sono state effettivamente fatte, e che il capitale sia stata versato, sono responsabili, di fronte ai soci e di fronte ai terzi, della verità di questo fatto.

Ma bisognava però che la dichiarazione dei promotori o degli amministratori, risultasse da una prova irrefragabile.

Quale poteva essere questa prova, affinché, avvenendo il caso, non potessero dire di non avere mai dichiarato che avevano ricevuto il capitale, nè che tutte le azioni, nella quantità voluta dalla legge, fossero sottoscritte?

Quale era la prova maggiore che dar si poteva?

Un atto notarile.

Fu detto adunque: la Società per costituirsi deve porre in essere la sua costituzione davanti a un pubblico ufficiale, un notaio, il quale dichiarare, che si è costituita; deve specificare i fatti principali, che hanno dato luogo a questa costituzione, coincidenti colle prescrizioni della legge.

E, fra le altre, deve essa affermare in cotesto atto che il capitale sociale, dichiarato sottoscritto e versato, è stato sottoscritto e versato effettivamente, e ciò sotto la responsabilità del notaio.

Che cosa il Tribunale ha da fare in tutte queste operazioni? Come può il Tribunale esser chiamato a intervenire a un contratto o prima, o dopo, per dichiarare che quello che le parti hanno asserito nel contratto stesso, è la verità?

Questo intervento riuscirebbe (come disgraziatamente riesce l'intervento governativo nel sistema attuale) una vera illusione. Imperocchè suppongasì che si vada innanzi al Tribunale, e si dica: dall'atto costitutivo della Società risulta che tante azioni sono state versate, e che i sottoscrittori hanno versato il decimo del loro ammontare; se ne vegga la ricevuta rilasciata

agli amministratori, perocchè essi dovevano riscuoterlo. Or bene, ripeto, in tutto questo che cosa c'entra il Tribunale? Qual diritto defluisce, qual facoltà concede, come può il potere giudiziario con le attribuzioni che gli sono proprie, emettere una dichiarazione che gli amministratori della Società si sono presentati, hanno giustificato di avere adempite certe forme e se in virtù di una ricevuta gli hanno fatto credere che il capitale è stato versato?

Ma se cotesti amministratori si presentano innanzi ad un notaio, dichiarandogli l'avvenuta sottoscrizione e il versamento della somma, l'atto non è egli identico, e più conforme alle di lui attribuzioni?

Qual maggior garanzia vi è che l'abbia fatto il Tribunale in un processo verbale, sul quale sarebbe forse discutibile, se si potesse insorgere contro di esso e sostenere che il Tribunale è stato ingannato; o che sia stato fatto da un pubblico funzionario, il notaio, contro il quale i promotori ed amministratori non potrebbero insorgere con ragione alcuna, perchè le dichiarazioni fatte in atto pubblico costituiscono una prova provata, contro la quale non si possono addurre prove in contrario?

E questa efficacia dell'atto pubblico mostra essere anche di maggiore efficacia la dichiarazione fatta davanti ad un notaio di quello che non lo sia quando fosse fatta dinanzi al Tribunale.

D'altronde, questo intervento del Tribunale a che cosa riuscirebbe? A mantenere nel pubblico l'idea erronea che in qualche modo il Governo intervenga a garantire quanto si va a porre in essere nella costituzione della Società, e che quindi vi sia una specie di responsabilità; il potere giudiziario sarebbe surrogato in qualche modo all'autorità amministrativa che oggi è il Ministro di Agricoltura e Commercio, e tutti i lamenti che in ordine alle cattive Società oggi si fanno (credo ingiustamente, ma che pure si fanno) contro il Ministero che le ha autorizzate, si farebbero contro il Tribunale, che ha riconosciuto essersi fatti i versamenti, quando non si erano fatti, e che erano state adempite le formalità della legge, quando non lo erano forse regolarmente.

Quindi io credo che questo intervento del Tribunale non farebbe altro che comprometterlo, dargli maggior quantità di affari inutilmente, addossargli una ingerenza non molto seria,

perchè in sostanza nella molteplicità degli affari i giudici, che hanno molte cose da sbrigare, ne lascierebbero l'incarico al cancelliere, il quale ne uscirebbe dicendo loro essersi presentati i signori tali, aver dichiarato e dimostrato l'adempimento delle formalità, le sottoscrizioni, il versamento, avere anzi portato la dichiarazione che è annessa all'atto costitutivo; ed il giudice o il presidente del Tribunale metterebbero la firma a questa dichiarazione senza averne forse saputo niente.

Dunque perdita di tempo, non garanzia maggiore, e forse una illusione maggiore di quella che non si potrebbe ottenere con una dichiarazione del notaio.

Si dice che in qualche Stato estero, nell'Austria ed Ungheria specialmente, questo sistema è adottato.

Ma, io replico, prendiamo pure gli esempi dai paesi esteri quando ci persuadono. Io avrò forse su questo un concetto falso. Ma, mentre ammetto che lo studio della legislazione comparata sia utile, indispensabile a tutti quelli che preparano e fanno le leggi, ritengo che, nel fare questi studi, bisogna rammentarsi che in Italia abbiamo una testa sulle spalle anche noi, e dobbiamo vedere se le disposizioni concordano coi principî sani ed accettabili.

Ora, se piace per ragioni particolari in Austria ed Ungheria di mantenere uno strascico di quell'ingerenza governativa che vi era in antico, padronissimi di farlo; ma noi altri che siamo riusciti a persuaderci che sia migliore il sistema dell'assoluta libertà del contratto di Società, adottiamo invece quelle disposizioni che si conciliano con simile concetto.

Quanto al sistema adottato in Francia, dirò che veramente dalle disposizioni della legge francese risulta che l'accertamento del capitale versato lo fa precisamente il notaio, perchè nel disporre sui documenti che devono accompagnare il deposito al Tribunale dell'atto costitutivo, vi si dice che devono essere accompagnati dalla dichiarazione del notaio constatante essere stato eseguito il versamento.

E questo è precisamente il sistema della Commissione. La differenza solo sta in questo.

Pare che in Francia l'atto costitutivo, le sottoscrizioni ed il versamento del capitale siano fatti in tempi separati.

Invece nel concetto del progetto nostro, che

credo corrisponda alla pratica (perchè ho veduto sempre in pratica che, al momento dell'atto costitutivo, le sottoscrizioni sono raccolte ed il capitale è versato) si è ritenuto più ovvio che ciò si faccia con un atto solo, e si è detto nell'articolo 88:

« L'atto costitutivo e lo statuto della Società anonima, e della Società in accomandita per azioni, deve indicare:

« 1. la denominazione e la sede della Società, dei suoi stabilimenti e delle sue rappresentanze;

« 2. la qualità e la specie degli affari, che costituiscono l'oggetto della Società;

« 3. l'ammontare del capitale sottoscritto e del capitale versato ».

Si è dunque prescritto che nello stesso atto costitutivo della Società si debba far menzione dell'ammontare del capitale sottoscritto e del capitale versato, e così si è supposto più comune un atto solo, invece di più atti, i quali sarebbero, a parer mio, soverchi, mentre la Società non si può costituire, se non ha raccolto il capitale, e se non sono stati versati i decimi voluti dall'articolo 29.

Ora, quando si fa l'atto costitutivo, vale a dire, quando si viene a dichiarare davanti ad un pubblico ufficiale che la Società è costituita, bisogna che queste condizioni volute dalla legge siano già adempite in precedenza, o si adempiano nel momento in cui l'atto costitutivo si fa; nè sarebbe regolare, a creder mio, che si andasse dopo a raccogliere le sottoscrizioni ed a chiedere i versamenti.

Ciò adunque dovendo essere fatto nello stesso atto, la forma più semplice è quella di fare le dichiarazioni relative davanti al notaio che lo stipula; sicchè il medesimo attesti che i promotori od amministratori hanno dichiarato e dimostrato di avere ricevute tante sottoscrizioni, tante somme in conto di queste sottoscrizioni, onde, quante volte fossero chiamati a rendere conto di questi fatti, possa risultare da un atto autentico che essi ne hanno fatto la solenne dichiarazione.

È per queste ragioni che la Commissione crede d'insistere onde sia mantenuto l'emendamento proposto.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Finali.

Senatore FINALI. Non dee far meraviglia al

Senato, che io in questa grave questione non sia d'accordo colla maggioranza della Commissione, di cui faccio parte, e col suo onorevole Relatore.

Una disposizione quasi identica a quella che leggesi nel progetto ministeriale, io, d'accordo col mio collega Guardasigilli il Senatore Vigliani, proposi nella legge speciale sulle Società commerciali, che nel 1875 fu discussa in Senato. Come ha ricordato l'onorevole Corsi, allora non ebbi fortuna contro di lui, che faceva parte dell'Ufficio Centrale, e contro l'onorevole Lampertico, il Relatore di quel tempo, men fermo di lui. Mi auguro che l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia possa avere nelle sue argomentazioni, che ho con molta soddisfazione udite, efficacia maggiore e più grande virtù persuasiva di quella che io avessi.

La questione è grave; poche ve ne sono, fra le disposizioni relative alle Società, gravi al pari di questa: ma, se non piglio errore per l'amore antico alla tesi contraria alla sua, l'onorevole Relatore della Commissione si è mostrato preoccupato soltanto di uno dei principî, ai quali si debbono informare le leggi costitutive del nostro ordinamento sociale, il principio cioè della libertà individuale, mettendo in non cale l'altro, non meno sacro, cioè la tutela dei legittimi interessi sociali.

Io penso, e la esperienza dovrebbe avere di ciò persuaso i più, che il legislatore mancherebbe al proprio ufficio quando non fosse sollecito della clientela, spesso incauta, alla quale si volgono i promotori di Società, serbando talvolta a sè la parte del leone. Purtroppo sappiamo in che stato si trovi la istruzione pubblica in Italia; e purtroppo sappiamo quali allettamenti si adoperino verso gli ignari.

Quindi mi pare che qualche garanzia più seria, che non quella che può offrire il notaio d'un villaggio, si debba ai cittadini del nostro paese, per far loro fede che l'ente nuovo, il quale sorge all'ombra della legge che gli dà la vita, e richiama i loro capitali, abbia soddisfatto alla legge che lo crea, e siasi messo in quelle condizioni, nelle quali è prudente, anzi necessario, che esso eserciti la propria azione.

Io confidando nell'efficacia delle argomentazioni del signor Ministro, potrei arrestarmi a questa dichiarazione del mio voto; ma prego il Senato consentirmi di aggiungere alcun'altra.

In quanto agli esempi, che egli adduceva, di esperienze fatte con non intiera soddisfazione in paesi stranieri, i quali hanno quasi tutti recentemente riformata la loro Legislazione commerciale, posso più particolarmente parlare dello esempio del Belgio.

Il Belgio ha un nuovo ordinamento delle Società industriali e commerciali fatto per legge speciale. Quel paese, col metodo che io aveva avuto l'onore d'iniziare, invece di proporre al Parlamento un ponderoso negozio, come è un intero Codice di commercio, preferì rinnovare la sua Legislazione a poco a poco, con leggi separate, che poi formeranno insieme un sol Corpo di diritto, cominciando da quelle cui dava carattere d'urgenza la trasformazione avvenuta nella vita economica e industriale; la quale ai tempi nostri è così grande e così rapida, che può dirsi, dopo poche decine d'anni, un Codice di commercio riuscire antiquato e insufficiente. Così furono nel Belgio proposte la legge sulle Società, quella sui commissionari e sui trasporti, quella sulla cambiale ed altre.

Ora io posso assicurare l'on. Senatore Corsi, che il più autorevole Commentatore della legge belga sulle Società, col quale io ho l'onore di essere stato ed essere in relazione, mi scriveva che nel Belgio gli stessi uomini, i quali meritamente passano per antesignani della scuola liberale, politica ed economica, alla quale egli stesso appartiene, cominciavano a dubitare, anzi credere a dirittura, che non si fosse fatto bene abbandonando del tutto qualunque garanzia; e mi adduceva qualche fatto scandaloso, onde è nato questo ravvedimento.

Siccome nel fare le leggi è più sicura cosa procedere per metodo sperimentale, anzichè per teoremi, pare a me che l'esempio di altri paesi che ci hanno preceduto nella pratica, se non nel concetto della emancipazione della Società dall'ingerenza govertiva, senza sostituire altra efficace garanzia, debba avere un valore anche per noi, e che non faccia duopo per questo di rinunciare al diritto di pensare e di servirci delle nostre teste, secondo la frase dell'onor. Corsi, il quale giustamente si compiace d'essere stato fra noi iniziatore di liberale dottrina.

In quanto alla doppia funzione che eserciterebbe il Tribunale, una in modo certo ed assoluto all'atto della costituzione della Società, l'altra in modo meramente eventuale, io non so

vedere la eccepita incompatibilità delle due funzioni; ed anzi dalla mia stessa esperienza presso la Corte dei conti debbo trarre argomento per dire che la obbiezione è insussistente. La doppia funzione, di registrare l'atto e riconoscerne la regolarità e di giudicarne poi, data al Tribunale, corrisponderebbe a simili funzioni organiche riunite in uno dei grandi Istituti dello Stato, quale è appunto la Corte dei conti.

La Corte dei conti, come l'onor. Senatore Corsi sa benissimo, ha una doppia funzione: quella di sindacatrice e quella di magistrato in relazione agli stessi atti. Or bene, queste due attribuzioni distinte e diverse sono esercitate dallo stesso ente; e il fatto della registrazione non crea alcun pregiudizio alla sentenza, che o in materia di pensioni o in materia di conti debba poi la Corte stessa pronunciare sulle conseguenze giuridiche dei fatti e degli atti che sono sottoposti alla sua giurisdizione contenziosa. A chi obbiettassee che la registrazione del tribunale menomi la responsabilità dei promotori della società, si potrebbe rispondere citando l'articolo 15 della legge sulla Corte dei conti, il quale dichiara che la registrazione della Corte non menoma la responsabilità dei Ministri.

Mi pare d'aver abbastanza dimostrata l'analogia fra la doppia funzione della Corte dei conti e quella che si vorrebbe dare al Tribunale.

Il Tribunale, come la Corte dei conti, nel primo stadio sarebbe il registratore, il quale riconoscerebbe se l'atto adempie a tutte le condizioni volute dalla legge; nel secondo stadio sarebbe giudice sulla efficacia dell'atto stesso, e sulla responsabilità, che chiunque e per qualsivoglia motivo avesse potuto contrarre.

In quanto poi alla poca serietà delle funzioni, che con iscapito della sua dignità il Tribunale sarebbe chiamato ad esercitare nello stadio di registrazione, mi permetta l'on. Corsi rispondergli che quand'anche si trattasse di quello solo che egli diceva, vale a dire di accertare le sottoscrizioni e i versamenti, parmi doversi fidare più nella dichiarazione di un Tribunale nominato dal Re, che non d'un notaio qualunque a piacimento degli interessati.

Mi pare che l'onor. Corsi al notaio italiano dia un'importanza che forse non sarebbe eccessiva, quando si parlasse dell'antico pretore romano. Per certo la sua professione è rispetta-

bilissima; ma la dichiarazione di un notaio, che per legge ha ufficio di ricevere la volontà delle parti, farne fede, e conservarne il deposito, e non più in là, non offre, checchè si voglia dire, quella garanzia la quale può venire da una di chiarazione fatta dal Tribunale, che per suo istituto deve essere abituato a indagini legali, più difficili di quelle che il progetto ministeriale voglia commettergli.

Ma questo argomento mi sembra già svolto dall'on. signor Ministro, ed io non vorrei mettere il piede sulle sue orme, senza vantaggio della tesi, che ho l'onore di sostenere con lui. Mi pare altresì che il signor Ministro abbia soggiunto non trattarsi soltanto di un semplice accertamento di sottoscrizioni e di versamenti, come ha sostenuto l'on. Relatore. In fatti bisogna vedere se l'atto costitutivo della società sia fatto nella conformità delle disposizioni contenute nel Codice di Commercio, le quali sono tante e disseminate in tanti articoli, che sarebbe troppo lungo enumerare.

Nè si dica: il Tribunale, se l'atto costitutivo della Società per mancata osservanza della legge sia nullo, lo deciderà dopo.

Perchè vorremo, permettere che sorga un ente nuovo, intorno al quale si formino rapporti ed interessi, senza che lo Stato in mezzo al quale sorge, cerchi alcuna garanzia, che gli atti suoi più tardi...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

Senatore FINALI..... debbano essere tutti riconosciuti irregolari? che si compiano degli atti i quali possano tirare dietro sè delle responsabilità e delle conseguenze, che non sono le conseguenze normali contemplate dal Codice?

Per queste considerazioni, che mi sono permesso aggiungere a quelle con più autorità fatte dall'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia, io prego il Senato di volere approvare l'art. 90 del progetto, che è stato presentato dal Ministero.

Ho detto, cominciando a parlare, la ragione per la quale io credeva di dover manifestare la mia opinione in quest'argomento; benchè siami ingrato contraddire all'on. Relatore, ed alla maggioranza de' miei Colleghi della Commissione. Ma non è solamente pel motivo di avere fatto altra volta quasi identica proposta, che io la sostengo. Non è bello mutar facil-

mente d'opinione, anche in materia economica e legislativa; ma quando l'esperienza o più matura considerazione mi abbia persuaso del contrario, è mio costume non essere tenace. Nella presente questione io sono più che mai persuaso, che l'opinione ch'io sostenevo cinque anni or sono, non offenda i principî di libertà, e che in pari tempo soddisfaccia a ciò che è richiesto nell'interesse pubblico.

La differenza fra il compito che ha ora il Governo, di esaminare cioè l'atto costitutivo della Società in ogni suo rapporto industriale e commerciale, e quello che avrebbe il Tribunale, cioè di esaminare la regolarità dell'atto in relazione alle disposizioni della legge, è grandissima; è vano negarlo, per arguirne che non si farebbe altro che dare nuova forma alla cosa.

Prego di nuovo il Senato di volere approvare l'art. 90 del progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Il Senatore Majorana-Calatabiano ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Se entrasse nella mia mente il più lieve sospetto che la proposta ministeriale implichi anche una indiretta offesa al principio di libertà, io mi accingerei volentieri all'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale; ma, me lo permetta l'onorevole Finali, non è questione di limitazione di libertà. Io credo che si possa essere intieramente d'accordo nel campo teorico coll'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale; e pure non consentendo con lui quanto al tema che ci occupa, non solo non ne sarà offeso il principio di libertà, ma gli sarà fatto omaggio.

Non è affare di tutela, è garanzia dell'uniforme osservanza della legge.

Crede, o no, l'Ufficio Centrale che la legge abbia ad intervenire perchè certi fatti siano egualmente e sicuramente accertati?

Ma chiederò invece: potrebbe non crederlo?

E se lo crede, se anzi quale obbligo preventivo della istituzione della Società, esige si ricorra al ministero di un notaio, non perchè riceva una dichiarazione, ma perchè faccia da giudice, chè *deve*, sono le parole dell'emendamento proposto, *deve il notaio assicurarsi che sieno adempite tutte le disposizioni della legge, ecc.*, come può l'Ufficio Centrale ammettere che qualunque notaio, che certo è buono a ricevere le dichiarazioni delle parti, sia parimenti ido-

neo, voglioso e diligente nel raccogliere notizie e informazioni, nel vagliare documenti, nello *assicurarsi* dell'adempimento di delicate e complicate disposizioni di legge?

La garanzia dell'eguale osservanza della legge è impossibile per tutti i casi, quando si rifletta che, sebbene sia superiore ad ogni appunto la qualità del pubblico funzionario, pure non si può dire lo stesso di tutte le persone che le esercitano, mentre d'altra parte è indubitato che la scelta del notaio per condurre la grave incombenza, è riservata all'interessato che sollecita il favorevole giudizio e l'attestato.

Si può ammettere infatti, che sol perchè si esercita l'ufficio di notaio, in tutti coloro che ne sono investiti sia uniforme ed in grado eminente la moralità, l'intelligenza la cultura, e quel che è più anche la possidenza, dappoichè una delle garanzie previste dalla legge è il sottoporre il notaio a rispondere dei danni-interessi solidalmente con gli amministratori?

Non è possibile, che colui il quale volesse apparentemente eseguire la legge e dall'altra parte sostanzialmente violarla andrebbe, in cerca di quel notaio, al quale i mezzi di garanzia e l'intelligenza (non parlo della moralità, perchè sarei disposto a crederla uguale per tutti) facessero difetto?

Ma non pare anche a voi, o signori Senatori, che una legge la cui esecuzione è affidata alla moralità, all'intelligenza, al tornaconto di coloro, i quali devono costituire e amministrare la Società, offra una garanzia assolutamente ineguale? Quindi io chiederei alla Commissione: crede, sì o no, necessario nell'interesse pubblico che l'accertamento delle adempite condizioni prescritte dalle leggi, sia superiore a qualunque appunto?

Se lo crede necessario faccia in modo che tutte le difficoltà siano eliminate; ma seprattutto che sia provveduto per tutte le Società in modo uniforme.

Non si lasci all'arbitrio delle parti la scelta della persona del funzionario che deve giudicare, o come dice l'articolo proposto, *assicurarsi* delle adempite condizioni della legge; se la parte sceglie il suo giudice, non vi è garanzia pel pubblico, vi sarà di certo differenza nella garanzia secondo la diversa intelligenza e moralità degli amministratori delle Società; ed in tal caso sarebbe meglio non prescrivere nel-

l'interesse pubblico l'adempimento di condizioni che possono mancare del tutto.

Ma, dice l'onorevole Relatore: noi dobbiamo eliminare perfino le apparenze d'intervenire nelle Società anonime o in accomandita per azioni, perchè se interveniamo, certamente non dureremo nell'identico sistema d'illusioni che attualmente vige, ma delle illusioni sorgeranno.

Ed io rispondo: per impedire coteste apparenze, non dobbiamo andare fino al punto di rinunciare al conseguimento di quelle garanzie che, nel più liberale sistema, siamo di accordo nel ritenere necessarie; poichè non deve obliarsi come, trattandosi di Società anonime e in accomandita per azioni, sia grande la facilità di ingannare e di frodare, e difficile e limitata la responsabilità effettiva.

Ora, la Commissione richiede che il notaio si *assicuri* della realtà delle sottoscrizioni del capitale, del deposito, e dell'adempimento di molte altre condizioni; ma cotali accertamenti non può affidarli ad un notaro il quale dovrebbe constatare ciò che vede o gli si dichiara, non assumere informazioni, giudicare, *assicurarsi* di cose, fatti, persone che non si compiono sotto i suoi occhi, e a lui non si presentano. Mancherebbe l'accertamento, o di certo non si avrebbe uniformemente per tutti i casi.

Io non farei una questione per le attribuzioni del Tribunale di commercio. Ma, una volta che, nel più antico progetto, ed in quello alla cui presentazione mi associai, è stato proposto, mi pare che non rimanga a fare altro che accontentarsi di quel magistrato.

Ciò corrisponde al sistema di libertà e di limitatissima garanzia che si è adottata nel Codice che discutiamo, in fatto di società commerciali. E mi permetto di aggiungere che l'accoglienza del concetto ministeriale faciliterà il nostro cammino nella discussione del Codice, anche per altre applicazioni e precisamente per quelle dell'art. 223 che certamente ci richiamerà ad una questione importante intorno alle società civili che, conformandosi alle prescrizioni delle società per azioni, potranno richiedere l'applicazione dell'art. 90 che discutiamo.

Io non insisto più oltre, e mi associo al Ministero nel pregare la Commissione a desistere dal suo emendamento.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

MICELI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro ha facoltà di parlare.

MICELI, *Ministro di Agricoltura Industria e Commercio*. Io comprendo l'orgoglio nazionale che spinge l'onor. Relatore a volere che il principio di libertà sia applicato nelle nostre leggi economiche, e che il nostro paese abbia il vanto di essere tra i primi a raggiungere questa nobile meta.

L'onor. Corsi ha deplorato, che avendo una Commissione della Camera dei Deputati, di cui egli faceva parte, nel 1862 proposto l'abolizione dell'ingerenza governativa nella costituzione delle società commerciali, la Camera non avesse accolto quel progetto, il quale poco dopo fu accolto ed attuato in Francia.

E a lui è sembrato che più tardi l'Italia si sia indotta a ritornare in questo argomento, sui propri passi, facendosi imitatrice della Francia, mentre avrebbe potuto essere iniziatrice.

Fo plauso al sentimento dell'onor. Corsi, ma io pregherei di considerare il fatto oramai indiscutibile che, se la Francia ha abolito prima di noi l'autorizzazione governativa, senza surrogargli qualche altra efficace guarentigia, sono ivi moltissimi coloro che si dolgono delle gravi conseguenze che ne son derivate.

Talchè, onorevole e dotto signor Relatore, ciò che Ella deplora in questo momento, a me sembra doversi applaudire; perocchè la nazione che prima ha voluto attuare il concetto che Ella propugna, adesso lo vede dannoso e pensa ad emendarlo.

Anche noi, come abbiamo il culto della libertà politica, abbiamo altresì quello della libertà economica, lo abbiamo per tutte le libertà. Ma noi siamo convinti che, circondando le società commerciali delle cautele da noi reclamate, non offendiamo punto alcuna libertà.

Noi intendiamo che qualche cautela ci debba essere; che l'osservanza delle norme legali per la costituzione delle società debba dipendere esclusivamente dalla volontà delle parti.

Noi intendiamo che vi sia l'occhio vigile di qualcuno che impedisca, per quanto è possibile, i danni che derivano dalle illegalità e dagli abusi.

Qui non si tratta di timori ipotetici; si tratta di fatti avvenuti, di danni constatati, e noi

vogliamo metterci nella condizione di possibilmente evitarli.

L'onorevole Corsi diceva poco fa: Perchè, riguardo alle società commerciali si deve uscire dal diritto comune? Perchè v'ha da esser un modo più o meno rilevante d'ingerenza dello Stato nella formazione delle società, mentre vediamo tanti altri contratti nei quali lo Stato non s'ingerisce, per esempio, il contratto di compra-vendita?

Ora, o Signori, nei contratti di compra-vendita, e negli altri di questa specie, non v'ha altra responsabilità, altro interesse che quello di un contraente di fronte all'altro; l'affare comincia, e si compie fra loro.

Invece, nella costituzione delle società per azioni si tratta non solo dei pochi che primi le costituiscono, ma dei moltissimi che sono poi condotti con arti insidiose a sottoscrivere le azioni, e che ne sono poi rovinati; e si tratta anche del pubblico, dei terzi, di tutti coloro, cioè, che faranno contratto colle società, credendole legalmente costituite, quando invece in realtà non lo sono.

Crede l'onorevole Corsi che possa essere indifferente pel pubblico interesse, e quindi per lo Stato, che la costituzione di una società per azioni sia regolare o no?

Io credo che lo Stato non possa essere indifferente; in quanto che esso dee provvedere a che il credito pubblico non sia offeso, a che il pubblico interesse non soffra detrimento.

Troppo frequente è la costituzione di società che poco appresso si trovano costrette a fallire, e che, compiendo frodi ed inganni, producono danni e rovine.

Ora, nell'interesse della fede e del credito pubblico, noi vogliam circoscrivere, almeno per quanto è possibile, questi gravissimi fatti.

Noi facciamo già abbastanza quando togliamo l'ingerenza diretta dello Stato, abolendo l'autorizzazione governativa, e ci contentiamo che la magistratura giudiziaria accerti la legale costituzione delle società, e garantisca così colla propria autorità la fede pubblica.

Certo anche il notaio è un pubblico ufficiale.

Io ho udito, or sono pochi giorni, nella Camera dei Deputati, un'osservazione analoga a proposito degli uscieri. Dicevasi: « La legge dichiara gli uscieri pubblici ufficiali; il supporre che essi possano esercitare in modo non sod-

disfacente le loro incombenze, offende questi rispettabili funzionari ».

Ora, noi non sospettiamo affatto dell'abilità e del buon volere dei notai; ma, com'è naturale, ci affida maggiormente l'intervento di una magistratura elevata e collegiale, qual è il Tribunale.

D'altronde, l'onorevole Senatore Majorana ha fatto un'osservazione, secondo me, assai importante. Secondo l'emendamento della Commissione, si costituisce il notaio giudice della legalità dell'atto, mentre solo competente ad emettere giudizi di questo genere, è razionalmente il magistrato giudiziario.

E poi non c'illudiamo; il pubblico annette molta importanza allè solennità di certi atti. Quando vede che in affare così grave, qual è la costituzione di una società anonima, un semplice notaio è solo custode della legalità e della fede pubblica, non può chiamarsene soddisfatto. Per lo converso, quando accanto al notaio, che compie la parte a lui consentanea, vi è il magistrato, il quale, dopo aver verificato gli atti, fa noto con una solenne dichiarazione che la legge è stata adempiuta, allora la coscienza pubblica rimane appagata.

Io esorto quindi l'onorevole Commissione a non insistere nel suo concetto e ad accettare l'articolo come è stato presentato dal Ministero.

È vero che il Senato ha votato un'altra volta, come diceva l'on. Corsi, nel senso che la Commissione propugna; ma io non credo che l'essersi votato ad un modo alcuni anni or sono, sia ragione indeclinabile perchè s'abbia ora di nuovo a votare allo stesso modo.

Secondo i tempi, secondo le notizie che si acquistano su d'un fatto e secondo le circostanze, i pareri degli uomini si modificano; ed è sempre lodevole per le persone dotte e rispettabili e segnatamente pei legislatori il rendere omaggio all'esperienza, il rendere omaggio all'opinione pubblica. Spero che l'onor. Corsi vorrà meglio considerare i motivi che ispirano le nostre istanze e che vorrà finalmente assecondarle.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Corsi, Relatore.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Comincerò dal replicare ad alcune osservazioni, che sono par-

tite così dal banco ministeriale come dal Senatore Finali.

Si è detto che nelle nazioni presso le quali è stata stabilita la libertà delle contrattazioni per le società, vi è stato pentimento di averla stabilita, e che nel Belgio in specie uomini rispettabilissimi ed anche amici di principî di ogni maggiore larghezza economica, ritornerebbero volentieri al sistema passato.

Farò due repliche: la prima che fin ora non ho visto proporre nè in Francia, nè nel Belgio un progetto di legge per modificare quella che aveva stabilita l'abolizione della ingerenza governativa nelle società.

La seconda è, che in questa materia non bisogna nè fermarsi, nè spaventarsi ai primi inconvenienti.

S'intende bene che, quando si stabilisce un sistema nuovo, qualche inconveniente può verificarsi. Questo non vuol dire che il sistema non sia buono, vuol dire che chi è abituato al sistema antico, non ha saputo staccarsi da quell'abitudine, nè comprendere l'importanza delle nuove vedute colle quali deve intendere il nuovo sistema che viene adottato.

Vi è di più. In materia di società, si dice, sono nati degli inconvenienti.

Ma quando vi era l'autorizzazione governativa non vi erano inconvenienti? Non accadeva allora che quelle società, le quali si presentavano con un'apparenza di fondazione solidissima non fossero che tante fantasmagorie, non avessero capitali, e dovessero finire poi o col fallimento, o con delle vergognose liquidazioni?

Se nel sistema nuovo si verifica qualcheduno di quegli esempi, dipende forse dal sistema che si adotta o non dipende piuttosto dal fatto che in una molteplicità di operazioni tante volte avviene che la mala fede si fa largo, e che la legge in questa come in altre materie non riesce a ad impedirlo?

Evidentemente gli inconvenienti sono conseguenza della molteplicità delle operazioni, ed anche un poco della non sempre comune buona fede degli uomini, i quali spesso si approfittano dei troppo creduli a proprio vantaggio.

Dunque, il dire che in cotesti Stati qualcheduno si è lamentato perchè il sistema non ha sortito tutti i suoi buoni effetti, vuol dire, che in tutti gli Stati si desidera che la legge prov-

veda a tutti i casi, e vi provveda in modo che non nascono quegli inconvenienti i quali in verità non sono conseguenza di una legge imperfetta, ma conseguenza della natura umana non sempre retta?

Lo stesso sarebbe se venisse qualcheduno a lamentarsi, perchè con un Codice penale studiato e adottato, si verificano egualmente i reati che dal Codice sono puniti.

Come, potrebbe dirsi, avete fatto il Codice penale per impedire il furto e l'omicidio, eppure ci sono i furti e gli omicidi?

Purtroppo non si arriva mai a poter impedire fatti perversi di malafede che malgrado le leggi si possono verificare sempre, così nella vita sociale come anche nelle contrattazioni.

Tutti coloro che hanno parlato in favore dell'articolo 90, quale si trova nel progetto ministeriale, hanno accennato che il notaio non può ispirare moltissima fiducia, e non la può ispirare perchè in certi luoghi vi sono dei notai i quali non hanno patrimonio e non possono offrire garanzie sufficienti, e forse, diciamo la parola, non appaiono tanto onesti quanto si potrebbe desiderare in un pubblico ufficiale. Ma in verità, si può egli discutere sul serio questo tema di fronte alla legge, la quale a tutti i notai che hanno adempiuto le condizioni per divenire tali, concede il diritto alla fede pubblica? Si può dire che vi sono dei notai, i quali questa fede pubblica non l'hanno?

Ma come non l'hanno?

Quando un notaio qualunque, finchè non è sospeso dalle sue funzioni, ha posto in essere un atto pubblico, non ha questo atto la stessa efficacia di un eguale atto pubblico fatto da un notaio riconosciuto d'illibatissima onestà da tutto il paese?

Evidentemente i due atti hanno la stessa efficacia legale. Quindi il dire che ci possono essere dei notai i quali non ispirano abbastanza fiducia, è un dire qualche cosa che sta in contraddizione manifesta colla legge sopra il notariato.

Ma poi, prescindendo anche da questo, i soci ed i terzi che prendono od hanno interesse nella società confidano forse nel notaio?

Ma credetelo, non ci pensano nemmeno. Il notaio non è che un ufficiale che interviene per la stipulazione dell'atto; ma la fiducia, chiunque lo capisce facilmente, deve essere nelle

persone che sono preposte alla società; è in esse che si deve confidare, e credere, quando abbiano asserito di aver raccolto il capitale sociale e di aver riscossi i versamenti che la legge prescrive, che li abbiano effettivamente raccolti ed incassati.

Il notaio, torno a ripeterlo e l'ho detto poco fa, pone in essere una prova irrefragabile che gli amministratori o promotori gli hanno dichiarato e dimostrato che quelle formalità sono state adempiute, per modo che se deve avvenire la questione della responsabilità dei promotori, o degli amministratori, questi non possono dire che essi non hanno fatto tali dichiarazioni, e vi sia la possibilità di averne la prova con un documento contro il quale non si ammettono eccezioni. Questo è lo scopo per il quale le dichiarazioni vogliono essere fatte in un atto notarile, dichiarazioni le quali d'altronde sono molto semplici. Ed invero vediamo un po' l'insieme di queste disposizioni.

Una delle più interessanti è che il versamento sia fatto; e come si fa il versamento? L'articolo 131 dispone:

« Il versamento prescritto nell'articolo 129 deve essere eseguito presso la Cassa dei depositi e prestiti, o presso uno dei sei istituti di emissione indicati nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920, ecc., ecc. »

Ora, in questa parte, cosa attesta il notaio?

Attesta che i promotori gli hanno sottoposta una ricevuta della Cassa dei depositi e prestiti o di uno dei sei istituti di emissione rammentati nella legge del 30 aprile 1874, dalla quale ha appreso che è stata versata la somma rappresentante i decimi delle azioni sottoscritte.

Vi è bisogno che intervenga un Tribunale a quest'atto? Si può fare qualche atto subdolo, fraudolento? Chi lo potrebbe fare quest'atto? I promotori forse che potrebbero sottoporre al notaio una fede falsa del deposito? Ma il notaio sarebbe fuori della responsabilità. E se la fede falsa venisse sottoposta al Tribunale, non verrebbe esso ingannato egualmente come il notaio?

Che garanzia maggiore dà il Tribunale sopra questi fatti?

Evidentemente non dà altra garanzia che quella che può dare il notaio nel fare l'accertamento dell'atto di costituzione.

Il Senatore Finali diceva: ma badate, il Tribunale avrebbe un'autorità superiore perchè sarebbe in qualche modo come l'Ufficio della Corte dei conti per l'Amministrazione dello Stato.

Ma io dico al Senatore Finali:

Come? i privati per i loro rapporti privati particolari devono essere sottoposti ad una specie di Corte dei conti?

Io rispetto la Corte dei conti, e credo che esercita un ufficio interessantissimo come sindacatrice delle operazioni del potere esecutivo, ma che ogni privato debba avere un sindacato accanto come lo ha il Governo, sarebbe qualche cosa di abbastanza singolare, nè saprei concepire come le società che si costituiscono debbano avere una forma che somigli a quella che la Corte dei conti esercita di fronte all'Amministrazione del potere esecutivo. Dunque anche per questa ragione l'accertazione del Tribunale non mi pare che possa facilmente sostenersi.

Diceva anche il Senatore Finali, che non è solamente il versamento delle azioni che deve accertare il notaio e che dovrebbe accertare il Tribunale, ma è l'adempimento di tutte le prescrizioni volute dalla legge per la costituzione della Società.

Ma le disposizioni del progetto sono tali che non si riesce a capire come il notaio potrebbe mettersi d'accordo per ometterne qualcuna. Io ho letto poco fa l'art. 87, e potrei leggere anche l'art. 86, nei quali trovansi specificate le indicazioni di ciò che deve far parte dell'atto costitutivo.

Se il notaio, chiamato responsabile della regolarità della costituzione della Società, facesse un atto costitutivo nel quale non fossero contenute tutte le indicazioni che la legge prescrive tassativamente e che indica singolarmente, evidentemente egli commetterebbe una gravissima mancanza d'ufficio, e quindi sarebbe sottoposto anche a pena disciplinare. Quale è quel notaio che si voglia sottoporre a responsabilità ed a pene disciplinari per omettere delle menzioni che la legge gli traccia? E dico omettere, perchè sbagliare non può, mentre una per una sono indicate quali devono essere le forme adempite al momento dell'atto costitutivo, e come deve farsene l'accertamento.

Non trovo quindi ragione che possa portare

alla conseguenza di posporre al tribunale il notaio; anzi, nella pratica, pur troppo (e tutti quelli che hanno molti affari coi Tribunali ne hanno la convinzione) accadrebbe che il Tribunale avesse questa ingerenza, la verificaione dell'adempimento delle formalità sarebbe affidata ad un cancelliere, e il giudice non farebbe altro che mettere la firma al decreto, sul rapporto del cancelliere che gli attestasse essere le formalità tutte state adempiute. Ora, il notaio il quale, richiamato per ufficio ed abituato a stipulare più atti di Società, ha dovuto per conseguenza più volte riscontrare le prescrizioni che la legge vuole siano indicate nell'atto stesso, ed è per di più responsabile, è certamente più in grado di adempierle di quello che non lo sia un cancelliere di Tribunale.

Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio crede che l'antica tutela non fosse forse in tutto assurda, e che qualche resto di una tutela generale sopra la costituzione delle Società possa essere sempre efficace; perchè dice: *Lo Stato deve tutelare il credito pubblico.*

Ma, osservo, può lo Stato, deve veramente tutelare il credito pubblico fino al punto di approvare i contratti privati?

S'ingerisce lo Stato nelle contrattazioni che fanno i grandi capitalisti?

In Francia, in Inghilterra, vi sono dei forti capitalisti. Citerò Rothschild perchè è un nome in mente a tutti. Questi fa un'operazione di 60 milioni (e lo può fare perchè ne ha i mezzi); l'operazione non riesce ed il Rothschild si trova nella necessità di fallire. È un cataclisma nella Francia. Cos'ha fatto e cosa poteva fare il Governo per impedire questo fatto? Evidentemente non poteva far nulla. Rothschild era un privato ed aveva facoltà di poter far tutto quello che gli piaceva; ha sbagliata un'operazione, ed ha prodotto un cataclisma.

Ora, il Governo deve tutelare il credito mescolandosi nei contratti mentre non può far nulla nei casi di cui ho dato un esempio?

Può riuscire a fare il tutore nelle Società per impedire che il credito pubblico ne rimanga offeso?

Il credito pubblico non rimarrà offeso dalla costituzione della Società, quando il ceto dei commercianti (sui quali si osserva, secondo me

poco esattamente, che lo stato d'istruzione nell'Italia non è sufficiente, per indurli ad usare tutte le cautele nella costituzione delle Società) quando, dico, il ceto dei negozianti che deve avere tanta intelligenza per sapere come impiega i suoi denari, si persuaderà che per impiegarli cautamente debbe usare l'insegnamento tratto da quel verso di Dante, che mi pare di aver ripetuto forse un'altra volta al Senato:

« Guarda dov'entri e di cui tu ti fide ».

Quando il ceto mercantile sarà persuaso di quella verità, il credito pubblico non rimarrà scosso, e le Società dovranno camminare sopra una buona linea di condotta, sotto pena di non potersi costituire o di essere richiamate all'osservanza dei sani principî, da quelli stessi i quali hanno interesse nelle medesime.

Lasciare uno strascico di tutela sopra le società è in qualche modo un fatto che somiglierebbe a quello di un padre il quale non volesse togliere le cigne che ha messo al suo ragazzo per insegnargli a camminare, e seguitasse a farlo camminare colle cigne: il ragazzo non imparerebbe a camminare mai; finchè non è lasciato libero a se stesso non può avere la libertà delle sue gambe. In commercio, finchè non è detto a lettere di scatola che nessuno lo tutela, che i negozianti devono guardare da loro stessi ai loro interessi, che è peggio per loro se non ci guardano quando la legge offra loro i mezzi per aprire gli occhi, evidentemente se ciò non si verifica, è inutile che la legge si adopri a dare dei mezzi sussidiari.

Si dice: ma il notaio potrebbe prevaricare. Il notaio, è vero, potrebbe essere infedele e accettare delle dichiarazioni di fatti che veramente non sussistono; ma se si va in questo supposto, prima di tutto si toglie la fede ai notai; e poi, domando io, sarà un po' più raro il caso, ma che non può prevaricare anche il giudice? anche esso non può accettare delle dichiarazioni di fatti che non sono veri? Quindi neppure per questo lato l'adozione del sistema dell'esame del Tribunale potrebbe dare una garanzia maggiore, molto più che esso non ha, come nell'altro caso, responsabilità di ciò che afferma.

E torno a dire: non si dica che il notaio non ha patrimonio e che la sua responsabilità è effimera.

Il notaio che manca in ufficio ha una responsabilità penale ed è già codesta una garanzia che non è piccola, ed oltre a ciò non è la responsabilità del notaio la quale si deve guardare negli interessi pecuniari, è la responsabilità degli amministratori, perchè ammesso che il notaio manchi di mezzi e che solo possa essere punito, i terzi che rimanessero lesi dalle dichiarazioni inesatte si rivolgerebbero evidentemente contro i promotori o gli amministratori; e se questi fossero persone insolventi, coloro che hanno preso interesse nella Società dovranno imputare a se stessi se a occhi chiusi sono andati ad affidare i loro capitali a persone che non potevano ispirare fiducia, e che erano assolutamente insolventi.

Per queste ragioni la Commissione crede di dover insistere nel suo emendamento, lasciando al Senato il giudicare se le ragioni addotte sieno efficaci, e se crede opportuno in una questione di questa specie di tornare sopra le sue precedenti deliberazioni.

PRESIDENTE. Il Ministro Guardasigilli ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Desidero di aggiungere qualche considerazione per respingere innanzi tutto l'idea che il progetto ministeriale venga in qualunque modo a vincolare la libertà delle associazioni e delle Società.

Il progetto ministeriale tende ad assicurare questa libertà, ma questa libertà, meglio che ai criterî governativi, viene ad essere affidata alle disposizioni della legge.

È quindi necessario che queste disposizioni della legge, queste condizioni di vita, di esistenza giuridica e civile siano osservate.

Noi diciamo che questa garanzia la troviamo in quell'esame che il Tribunale deve istituire sopra l'adempimento delle condizioni volute dalla legge. La Commissione invece vuole che questa garanzia sia data unicamente al notaio che redige l'atto.

Ora, vediamo un poco se sia possibile che il concetto espresso dalla Commissione del Senato abbia ad essere applicato.

Prima di tutto è questione di logica. Voi volete assicurarvi che le disposizioni stabilite dalla legge per le Società siano esattamente e rigorosamente osservate, e date il compito di questo sindacato ad un notaio.

Ma, Signori miei, il notaio non è forse quello che redige l'atto, non è forse quello che, redigendo l'atto, deve indicare nel medesimo quale è il capitale realmente sottoscritto ed il capitale versato?

Non è egli che indicando in che modo funzioni la Società, deve pure indicare quale è la parte di utile, per esempio, che realmente gli amministratori si riservano?

Non è egli che deve indicare tutte le altre disposizioni che riguardano l'organismo sociale, e stabilisce e determina che quelle condizioni sono in conformità della legge?

Egli adunque è il ministro dell'atto e come tale non può certamente controllare l'opera sua. È necessario, che qualcuno, superiore a lui, esamini se ciò che egli ha fatto sia o non conforme alle prescrizioni della legge.

Il notaio, o Signori, secondo il concetto della Commissione, deve assicurarsi che siansi adempite le altre formalità, le quali sono estrinseche all'atto medesimo.

Ora, come farà ad assicurarsene? Quali saranno le prove che egli potrà esigere dal compimento di quelle formalità?

E quando il notaio vi dirà che si è assicurato che queste formalità sono eseguite, come potrete giudicare se questa sua assicurazione sia o no fondata? Esigerete voi che questa assicurazione sia fondata nelle risultanze di atti autentici, o vi basteranno le testimonianze di privati?

Dunque noi entriamo in un ordine di cose, che non possono essere regolate e determinate con prescrizioni rigorose e positive.

Stando le cose in questi termini, ecco la necessità che vi sia qualche altra persona, qualche altro ufficio che completi l'opera del notaio, che accerti che realmente l'opera del notaio fu conforme alle discipline della legge.

Quest'ufficio io non credo che possa soddisfarsi meglio che dal Tribunale.

Nè si dica che lo Stato non ha alcun interesse, nè si voglia rimpicciolire la questione portando alle proporzioni di un semplice atto civile, di un semplice contratto privato; nè si dica che dal momento che per i contratti privati non vi sono alcune disposizioni, la stessa cosa si debba dire relativamente alle Società.

Prima di tutto, o Signori, si tratta di un contratto che ha una specialità tutta sua, ed è

questa: che non tutti gli interessati sono presenti dinanzi al notaio ad affermare la loro volontà.

È possibile che i promotori di Società stipulino certi contratti e certe condizioni che possano nuocere all'interesse di questi terzi, che verranno di poi a sostituirsi ai primi azionisti; è possibile che da tutto ciò nasca il discredito e gl'interessi sociali ne soffrano gravissime offese.

È necessario pertanto provvedere a che la formola del contratto non presenti dubbiezze, ma risulti chiara e precisa.

Ora è necessario non un'ingerenza che intristisca, che assideri, ma un'ingerenza la quale tuteli, la quale riconduca al bene, la quale avvii, animi in una parola questo sviluppo della vita economica del paese.

Vi ha qualche cosa di più. Lo Stato ha tutto l'interesse che non sorgano di queste Società, le quali sono destinate a morire il domani perchè hanno compiuto appunto l'ufficio loro dal momento che hanno potuto strappare dai poveri illusi qualche sottoscrizione e qualche quattrino.

Chi non ricorda di quanto danno non fu al credito dello Stato quell'allagamento di Società che si è verificato nel 1872?

Si dice: allora c'era l'approvazione governativa. E sta benissimo. L'ingerenza governativa non poteva riuscire a scovare il male, a vedere e far vedere quali potessero essere le Società serie o no. Ma io credo nell'efficacia della legge, e so che la legge, per quanto savia possa essere, non è efficace se non è rigorosamente osservata. Dunque vi deve essere chi vigili perchè l'osservanza della legge sia rigorosa.

Io non domando altra ingerenza all'infuori del diritto di controllo sopra la costituzione di qualunque istituto, che non solo può nuocere all'interesse dei terzi, ma che nuoce effettivamente anche al credito dello Stato, assicurarmi cioè che questo essere che vive, che prende nome, che va sul mercato, agisca e funzioni nei termini e nei modi, e colle formole precise stabilite dalla legge.

Nè si dica che poi, alla fin dei conti, tutto ciò porterà a questo solo: di lasciare questo lavoro di controllo ad un semplice cancelliere. Me lo permetta l'onor. Relatore, io non posso assolutamente, come Guardasigilli, ammettere che

quando la legge dia al Tribunale, in Camera di consiglio, l'ufficio di esercitare una sorveglianza, di esaminare, controllare certe condizioni, di vedere se la legge sia stata o no osservata, questo Tribunale abdichi a questo ufficio e commetta il gravissimo abuso di lasciare ad un semplice cancelliere l'esercizio di quest'alta facoltà, di questa delicata funzione. Io non posso assolutamente ammettere che questa possa essere una considerazione che venga ad allontanare il potere legislativo dall'ufficio che esso ha di valersi pure di questo organismo dello Stato nel disimpegno di quegli uffici che credè dovergli affidare.

Siamo certi che quando la legge stabilisca che realmente il Tribunale debba esercitare quest'ufficio di controllo, sarà rigorosamente esercitato dal presidente e dai giudici del Tribunale; nè sarebbe abbandonato ad altre mani.

Si vuole ancora trovare una ragione al sistema della Commissione senatoria, cioè che non ci sarebbe perdita di tempo; ciò che invece si dovrebbe deplorare nel sistema del progetto ministeriale; inquantochè è inutile, dopo che il notaio ha compiuto un atto ed ha affermato l'esistenza e l'attuazione di quelle condizioni stabilite dalla legge, si vada di nuovo all'ufficio di controllo del Tribunale perchè la società riceva il suo completamento di vita.

Ma badi la Commissione senatoria: abbandonando il progetto ministeriale ed entrando nel concetto suo, l'indugio sarà assai più lungo.

La Commissione senatoria ha dovuto avvertire che, mancando il controllo del Tribunale, bisognava sostituire il controllo del pubblico, e perchè questo controllo fosse pieno ed efficace ci dovrebbe essere un termine entro il quale dovesse essere esaurito; e lo stabilisce di tre mesi. Il che vuol dire che nessuna Società potrà intendersi legalmente costituita e legalmente funzionare, se non quando, compiute tutte le formalità davanti al notaio, la pubblicazione dell'atto costitutivo della società sia stata fatta per il periodo di tre mesi.

Quindi la Società per questo tempo è condannata all'ignavia, è condannata a non funzionare. Mentre col sistema nostro a questa pubblicità di controllo, a questo esame, al quale s'invita il pubblico, noi sostituiamo un esame fatto da pubblici funzionari: nell'interesse di tutti coloro che non possono ancora

difendersi, perchè sono estranei alla Società, ma che saranno nell'avvenire i suoi azionisti; nell'interesse del credito pubblico, il quale richiede che vi sia una Società vigorosa e piena di vita; nell'interesse di tutti coloro i quali possono ignorare le condizioni apposte agli atti costitutivi della Società, ma che pure hanno una tutela in questo ufficio, nel quale appunto tutta la confidenza, tutta la fiducia del paese troverà al certo di essere pienamente corrisposta.

Quindi, riassumendo, io credo che il modo proposto nel progetto ministeriale soddisfi a tutte le condizioni che si possano desiderare. Non s'impiglia l'andamento sociale in nessun ostacolo, in nessuna difficoltà, che in qualche modo lo allontani, lo devii, lo ritardi dal raggiungere il suo scopo. Non si fa altro che esigere una prova della osservanza rigorosa e fedele delle formalità, la di cui osservanza, essendo anche imposta al notaio, non può essere dal notaio stesso controllata, ma deve essere controllata da qualcuno che sia superiore al notaio.

Finalmente con questo sistema non si viene ad offendere l'interesse di veruno, ma si tutelano anche quegli interessi, che altrimenti rimarrebbero abbandonati e deserti di ogni efficace tutela; fra i quali al certo quello del credito pubblico, che può essere facilmente conturbato ed offeso da quelle crisi che talvolta sono prodotte da un immenso ingombro di Società, le quali, senza uno scopo ben definito e senza il sussidio di validi capitali, vengono a mezza via a cadere, avendo soddisfatto al compito che era stato loro assegnato dai promotori, quello cioè di far dei facili guadagni sopra la credulità altrui.

Quindi, mi duole di doverlo dichiarare, io insisto nel mio emendamento, e non mi muove che il Senato abbia altra volta accolto un partito contrario. Intendiamoci bene, si tratta di formule di procedura, di organismi speciali coi quali noi cerchiamo di riparare agli inconvenienti che si manifestano ogni giorno.

Ogni giorno segna sempre in quest'ordine di cose un maggiore progresso.

Quando noi abbiamo potuto verificare da due anni a questa parte che l'abbandono di certi controlli è nocivo, io non so come il Senato potrebbe, nel sentimento di conservazione degli

ordini e degli interessi più sacri del paese, deviare da quelle norme più corrette che l'esperienza abbia potuto insegnare.

Certamente il Senato farà opera di alto senno quando convinto di non poter allentare il freno, di non poter fare a meno di certi controlli, vorrà anche a costo di modificare l'antico suo progetto, assicurarsi anche con questo nuovo sistema di controllo che la legge sia osservata. L'osservanza della legge, *hoc porro unum*, è il mezzo soltanto perchè le Società procedano innanzi vigorose e corrette. E per assicurarsi che la legge sia osservata, io non credo vi possa essere alcuno scrupolo a disturbare per pochi momenti della giornata il Tribunale di commercio, ed affidargli un compito che è già nelle sue attribuzioni, che entra nell'ordine delle materie delle quali si occupa, che d'altronde non porrà nessun impedimento a quell'azione giudiziaria che dinanzi alle parti contendenti dovrà forse più tardi esercitare.

Mi duole quindi di dover insistere nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Finali.

Senatore FINALI. Il discorso dell'onorevole Ministro permette a me di essere più breve, che non credessi allorquando ho chiesto la parola. Mi limiterò a rispondere ad alcuni argomenti messi in campo dall'onorevole Relatore della Commissione.

Per verità, il suo eloquente discorso non mi ha messo nell'animo alcuno scorggiamento; poichè mi è parso vedere un segno che egli dubiti della bontà della sua tesi, in ciò ch'egli abbia lumeggiato gli argomenti dei suoi avversari in modo da metterne in evidenza un aspetto solo, caricandolo di scuri e di ombre.

Parlando del notaio è parso che egli abbia quasi accusato gli avversari, e me in ispecie, di voler mettere in discredito quest'alta e nobile professione. Ma niente è più alieno dall'animo mio che concepire e manifestare un'opinione irriverente contro questa professione: mi tratterebbe, se non altro, la sacra e benedetta memoria di mio padre.

Ma mentre l'onorevole Relatore pigliava la difesa del notaio, verso la fine del suo discorso ha poi messo in dubbio la fede che può meritare il Tribunale, e l'autorità che può avere la sua deliberazione.

Intorno a questo io non spendo alcuna parola;

poichè ha risposto vigorosamente l'onorevole Ministro Guardasigilli, come era suo ufficio.

L'onorevole Relatore ha inoltre data un'interpretazione veramente erronea ad un argomento d'analogia, che io ho tratto dalla Corte dei Conti.

Io non mi sono mai sognato di proporre che lo Stato, come la nutrice, metta le dande ai cittadini che vogliono aver parte in Società commerciali; e che questi non possano muover passo senza che esso li assista. L'onorevole Relatore, dicendo che le cose da me dette conducevano a stabilire un riscontro su tutti gli atti dei cittadini, ha voluto destare, senza riuscirvi, l'ilarità dell'Assemblea. È segno che egli, abilissimo, non avea buoni argomenti da contrapporre.

Ecco a che proposito io ho nominata la Corte dei Conti e ricordate le sue attribuzioni. Si era detto essere incompatibile nel Tribunale la duplice funzione di registrare l'atto, previo il riconoscimento della sua regolarità, e poi di giudicare sulle conseguenze giuridiche e sulle responsabilità nascenti dall'atto stesso.

Io ho risposto che esiste una grande istituzione dello Stato, la quale ha appunto questo duplice ufficio, di registrare gli atti del potere esecutivo, dopo riconosciuta la loro regolarità, e di giudicare quindi sulle conseguenze giuridiche degli atti stessi. La registrazione d'un mandato, fatta in sede di riscontro, non obbliga la Corte ad ammetterlo in sede contenziosa; altrettanto è a dire pei decreti relativi alle pensioni, ai decreti di discarico provvisorio dato ai contabili, e ad altri simili.

Ho indicato l'esempio della Corte solamente per combattere la obbiezione che si faceva, della incompatibilità dell'esercizio di due analoghe funzioni nel Tribunale. Ben vede adunque il Senato che al mio argomento venne dato dall'onor. Relatore della Commissione un senso larghissimo e contrario alle mie idee: dovea far così per tentare di avere de' miei argomenti più agevolmente ragione.

Prima l'onor. signor Ministro, ed io dopo di lui, avevamo accennato alle dubbiezze sorte in certi paesi, per avere rinunciato alle antiche garanzie, e non averne sostituito delle nuove abbastanza efficaci e caute. L'onor. Relatore ne ha tratto argomento per attribuirci la volontà di mantenere la ingerenza governativa, nella sua schietta forma di decreto reale per la co-

stituzione delle società. Ma io non ho udito esprimere questo desiderio da alcuno; e tanto meno l'ho espresso e potrei esprimerlo io, che ebbi l'onore di proporre nella legge sulle società commerciali appunto la soppressione del decreto di autorizzazione, il quale dal vigente Codice è richiesto per quelle che sono anonime od in accomandita per azioni.

Si è parlato, egli è vero, della necessità che si riconosce in altri paesi di stabilire maggiori garanzie di quelle non si avrebbero nell'articolo proposto dalla Commissione; ma nessuno ha detto che in altri paesi si voglia rimettere in vigore l'istituto dell'autorizzazione delle società per decreto reale.

L'articolo del progetto ministeriale, che è quasi conforme a quello da me proposto nel 1874, mentre toglie l'ingerenza dello Stato rispetto alle società, non menoma le garanzie; e per l'una e per l'altra ragione mi pare che l'articolo meriti di essere approvato.

Finalmente l'on. Relatore sa benissimo che non tutti i notai sono forniti dello stesso corredo di cognizioni; e che potrebbe benissimo darsi il caso che si presentasse ad un notaio di Rocca di Papa, per esempio, uno statuto subdolo che per lui riescirebbe cosa affatto nuova, inquantochè in tutta la sua carriera non avrà fatto che rogare qualche atto relativo a piccoli mutui, a vendite di campicelli o all'ultima volontà di persone in modesta fortuna. Ora, se a questo povero notaio si presenta uno statuto sociale, potremo seriamente credere che egli sarà idoneo a riconoscere se quello statuto sia conforme alla legge, non dissimuli delle frodi, e sia in ogni parte regolare e corretto?

Ma quand'anche ogni notaio fosse dotato della necessaria capacità, non dovremmo rimettercene a lui, perchè simili disamine non debbono essere date a individui, sibbene a corpi collegiali; ed è per questo che non al Presidente, come in taluni casi di volontaria giurisdizione, ma proponiamo di darla all'intero Tribunale.

Nè si creda che l'esame d'uno statuto e il riconoscimento della sua regolarità siano cose così semplici ed agevoli, come l'onor. Corsi ha voluto dimostrare.

Egli di certo ne ha fatti degli statuti; ed egli, come io, ne abbiamo esaminati; ne ho visti di quelli la cui corrispondenza col Codice di commercio era così incerta, che il Consiglio di

Stato, a cui per la legge ora vigente il Governo è obbligato di sottoporre questi atti, il Consiglio di Stato, dico, fu talora molto dubbioso, e non diede i suoi pareri definitivi, se non dopo aver ottenuto schiarimenti e dimostrazioni. Quante volte non fu d'uopo correggere statuti, per non approvare atti in cui la legge non era osservata, od era anche più o meno artificiosamente offesa?

L'onor. Senatore Corsi diceva: «Ma infine, che deve fare questo notaio? Egli deve verificare puramente e semplicemente se sia stato regolarmente sottoscritto il capitolato sociale, e se si siano fatti i versamenti che occorrono e nel modo che è prescritto, affinché la società possa essere costituita».

È disposto l'onor. Senatore Corsi a scrivere nel suo articolo, invece della formola che vi è, quell'altra che risponde alla sua argomentazione?

Prego il Senato permettermi di leggere la proposta della Commissione.

La proposta è questa:

« Nell'atto costitutivo della società in accomandita per azioni, e della società anonima, « deve il notaio assicurarsi che sieno adempite « tutte le disposizioni della legge, e particolarmente fatto il deposito di cui negli articoli 129 e 131, ecc. »

Ma questo *particolarmente* non esclude mica che il notaio debba vedere tutte le altre disposizioni della legge, e sono molte, che riguardano la costituzione delle società di quella specie.

Se l'onor. Senatore Corsi crede che il notaio non abbia da fare altro che vedere se siano fatte le sottoscrizioni e i depositi, sia logico fino alla fine; tolga dall'articolo le parole: *il notaio deve assicurarsi che sieno adempite tutte le disposizioni della legge*, e si limiti a dire che il notaio deve assicurarsi se fu fatto il deposito di cui negli articoli 129 e 131. Non lo seguirei, ma capirei l'armonia del sistema; ma dubito che egli seconderà la logica fino a questo punto.

Solo quando mi avesse eliminato dall'articolo la dichiarazione che obbliga il notaio ad assicurarsi se sono adempite tutte le disposizioni della legge, allora solo, ripeto, potrà dirmi che l'ufficio del notaio si riduce, fino a un certo punto, ad una semplice attribuzione di verifica di due condizioni di fatto. Ma quando

il notaio deve fare un largo esame che spesso riesce arduo e difficile (e me ne appello all'onorevole Miceli e all'onorevole Majorana) nell'ordine amministrativo, alle persone più versate in questa materia, ed offre talora argomento di gravi e profondi studi allo stesso Consiglio di Stato, mi sia lecito domandare se si debba questo esame confidarlo proprio ad un notaio qualunque.

Finchè non abbia modificato, e sarebbe mutazione radicale, il suo articolo nel senso che ho esposto, staranno le nostre obiezioni. Ma egli che, trasportandola dal Tribunale al notaio, non ha ristretto il campo alla revisione dello statuto, ed anzi, se si confrontino le parole, sembra averlo ampliato, non può d'un tratto mutar d'avviso.

A lui sembra idoneamente data al notaio; non credo che egli pensi potersi fare a meno di qualunque tutela del pubblico interesse, che è tra i supremi uffici dello Stato.

E qui mi permetta l'on. Majorana di osservare che questa proposizione non contrasta ad alcuna delle più liberali teorie in fatto di governo; giacchè per me la tutela sociale consiste essenzialmente nell'assicurare che le leggi sieno osservate.

Cinque anni fa (il tempo passa e fa troppi vuoti fra di noi) ebbi l'onore di essere soccorso nella tesi che ebbe successo non fortunato, come ha ricordato l'onorevole Corsi, da un Senatore che stava in quei banchi (*accennando alla destra del Presidente*), di cui mi parè vedere ancora la figura vigorosa, mi par sentire l'aspra ed eloquente parola, l'onorevole Pescatore, il quale per altezza di ingegno andava fra i primi giureconsulti del nostro tempo, e per libertà e per larghezza di opinioni era uno degli antesignani della scuola liberale giuridica. Egli si unì a me per sostenere la tesi che oggi, spero, avrà esito diverso da quello di allora; anzi mi sia lecito ricordare che all'illustre uomo quasi doleva che il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di cui egli si era fatto spontaneo ausiliare, avesse troppo facilmente ed ampiamente rinunciato alle garanzie che lo Stato debbe avere verso le società commerciali, che vogliono costituirsi, enti che hanno personalità solamente per virtù della legge, nei quali le persone fisiche dispaiono.

E poichè ho ricordato l'onorevole Pescatore, prima che io segga, mi permetta il Senato di leggere una breve frase del discorso dottissimo che egli pronunziò in quell'occasione.

Egli, preoccupandosi di società malamente costituite, e delle conseguenze dannose che si sarebbero poscia dovute riparare, diceva:

« È pure volgare il principio che è meglio antivenire anzichè *post vulneratam causam remedium quaerere* ».

Io prego quindi il Senato di volere approvare quest'art. 90 del progetto ministeriale.

E poichè si è ripetutamente citata la discussione che è avvenuta altra volta in Senato su quest'argomento, per averne l'autorità di un precedente, sia a me pure lecito avvertire che non fu senza forte contrasto che l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale d'allora fu approvato; e che la ripartizione dei voti fu più equilibrata assai di quello che ordinariamente suole avvenire in questo Consesso.

PRESIDENTE. Il Senatore Astengo ha la parola.

Senatore ASTENGO. Signori Senatori, se io potessi avere la convinzione che l'intervento del Tribunale di commercio con un Decreto in Camera di consiglio, senza il contraddittorio di alcuno, rassicuri meglio l'osservanza delle condizioni prescritte dalla legge per la costituzione della Società, che non la solenne dichiarazione di un notaio sotto la sua personale responsabilità, non esiterei a votare in favore del progetto ministeriale. Ma osservo tosto che intorno al compito del notaio, come intorno a quello del Tribunale, secondo il progetto del Ministero, l'onorevole Senatore Finali, è, a mio avviso, caduto in equivoco.

Io ritengo infatti che un tale compito sia limitato all'accertamento di tutte quelle condizioni e solamente di tutte le condizioni che sono prescritte dalla legge, perchè la Società possa dirsi costituita.

Limitato così il detto compito, io sono convinto che l'ufficio del notaio sia bastante per raggiungere lo scopo della legge e che anzi lo possa raggiungere meglio dell'intervento del Tribunale.

Se avessi una convinzione opposta, io non avrei nessuna difficoltà a votare il progetto ministeriale ad onta della votazione contraria già avvenuta in Senato.

Ma pur troppo io sono convinto che il pro-

getto ministeriale non possa raggiungere il fine che si è proposto e che codesto fine si raggiunga invece col rendere personalmente responsabile il notaio del reale adempimento delle condizioni prescritte per la costituzione delle Società.

Ho sentito parlare di difficoltà gravi che il notaio incontrerebbe specialmente nei piccoli Comuni, nei quali raramente, per non dire mai, si costituiscono delle Società anonime, perchè potrebbe mancare delle cognizioni e dell'esperienza necessaria per riconoscere se le disposizioni degli statuti sociali siano tutte conformi alle leggi. Ma su questo punto bisogna anzitutto dissipare ogni equivoco.

Il compito del notaio, secondo il progetto della Commissione non corrisponde a quello che ha attualmente il Governo, il quale prima di promuovere il Decreto Reale di approvazione delle Società anonime, deve esaminare i loro statuti nel loro merito intrinseco in relazione specialmente alle leggi vigenti e sentire il parere del Consiglio di Stato, anzichè limitarsi all'accertamento delle condizioni necessarie per la costituzione della Società.

Comprendo bene che, dovendo fare un tale esame sopra tutte le disposizioni degli statuti sociali possono incontrarsi delle difficoltà serie, delle quistioni gravi, e che un notaio non sia competente a risolverle.

Ma, o Signori, stiamo un po' al progetto del presente Codice e non occupiamoci del sistema ora vigente, che si vuole abolire col progetto medesimo.

In che consiste la differenza tra il progetto del Ministero e quello della Commissione?

L'articolo ministeriale sta nei termini seguenti:

Art. 90. L'atto costitutivo e lo statuto delle Società in accomandita per azioni, e delle Società anonime, dev'essere per cura, e sotto responsabilità del notaro che ha ricevuto l'atto e degli amministratori, depositato entro 15 giorni dalla sua data nella cancelleria del Tribunale di commercio nel cui circondario è stabilita la sede della Società.

Qui la responsabilità del notaio è limitata a che l'atto costitutivo da lui ricevuto, venga insieme allo Statuto sociale depositato alla cancelleria del Tribunale di Commercio.

Vediamo cosa deve fare il Tribunale, secondo il progetto del Ministero.

Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della Società, ordina con provvedimento deliberato in Camera di Consiglio la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme prescritte nell'articolo precedente.

Quali sono le disposizioni del progetto intorno alla legale costituzione della Società?

Darò lettura degli articoli che riguardano questa costituzione.

Art. 129.

Per procedere alla costituzione della società è necessario che sia sottoscritto per intero il capitale sociale, e siano versati in danaro da ciascun socio tre decimi di quella parte del capitale, consistente in numerario, che è rappresentata dalla sua quota o dalle azioni da lui sottoscritte, semprechè dal programma dei promotori non sia prescritto il versamento di una somma maggiore.

In nessun caso le azioni possono emettersi per somma minore del loro valore nominale.

Le disposizioni della prima parte di questo articolo non si applicano alle società cooperative.

Le società, che hanno per oggetto esclusivo della loro impresa le assicurazioni, possono costituirsi col versamento in danaro di un decimo del valore delle azioni sottoscritte da ciascun socio.

Art. 130.

I promotori, raccolte le sottoscrizioni, devono, con avviso da inserirsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e nel giornale degli annunci giudiziari del luogo dove la società deve avere la sua sede, assegnare un termine fisso per fare il versamento prescritto nell'articolo precedente a quei sottoscrittori che non lo avessero eseguito all'atto delle sottoscrizioni.

Scorso inutilmente questo termine, è in facoltà dei promotori di sciogliere i sottoscrittori morosi dall'obbligo assunto, o di costringerli al versamento.

Se i sottoscrittori vengono sciolti dall'obli-

gazione, non può procedersi alla costituzione della società prima che siano movamente collocate le azioni da essi sottoscritte.

Art. 131.

Il versamento prescritto nell'articolo 129 deve essere eseguito presso la Cassa dei depositi e prestiti, o presso uno dei sei istituti di emissione indicati nell'articolo 1 della legge 30 aprile 1874, n. 1920.

Le somme depositate non possono essere restituite che agli amministratori nominati, i quali presentino il certificato del cancelliere comprovante il deposito, la trascrizione e la pubblicazione del contratto, ovvero ai sottoscrittori, se la trascrizione non abbia luogo. I promotori non possono ritirarne alcuna parte.

Art. 132.

Raccolte le sottoscrizioni ed eseguito il versamento indicato nell'articolo 129, i promotori, entro quindici giorni dalla scadenza del termine stabilito giusta l'articolo 130, salvo che il programma o lo statuto stabiliscano diversamente, devono convocare l'assemblea generale.

L'assemblea

1° riconosce ed approva il versamento delle quote sociali ed il valore delle cose mobili od immobili conferite, se è stato determinato; altrimenti nomina uno o più periti per accertarne il giusto prezzo;

2° discute ed approva lo statuto della società, se non è stato accettato integralmente al tempo delle sottoscrizioni;

3° nomina, nelle società anonime, gli amministratori, se non sono stati designati nell'atto a cui furono apposte le sottoscrizioni;

4° nomina i sindaci.

Viene poi l'articolo 133, il quale non dispone che intorno al rinvio delle adunanze chiesto da qualunque azionista nella detta prima assemblea, il quale dichiara di non essere abbastanza informato.

Finalmente viene l'art. 134, nel quale è detto che « esaurito dall'assemblea generale quanto è prescritto negli articoli precedenti, si procede, seduta stante, alla stipulazione dell'atto di costituzione della Società, col concorso

degli intervenuti, i quali rappresentano a tal fine i soci non presenti ».

Ebbene, il progetto della Commissione non fa che obbligare il notaio ad accertarsi, sotto la sua personale responsabilità, dell'adempimento delle anzidette formalità, prima di ricevere l'atto di costituzione della Società.

Ora io dico: quale altro ufficiale pubblico può essere più adattato e più competente dello stesso notaio, il quale deve ricevere quell'atto dopo che siano adempiute le anzidette formalità, per verificare se realmente le formalità medesime siano state adempiute, esaminando i documenti che debbono essergli presentati da coloro che lo invitano a rogare l'atto di costituzione della Società?

Un ufficiale pubblico al quale sono affidate le fortune di ogni cittadino, un ufficiale pubblico che riceve e custodisce un testamento, e qualunque altro atto della massima importanza, un ufficiale che ha la fede pubblica nell'esercizio del suo ministero, potrete dire che sia incapace o non meriti piena fede, quando accerta il reale adempimento delle sopra indicate formalità prescritte dalla legge, perchè una Società anonima possa costituirsi?

Ristretto a questo ufficio il compito del notaio, è egli possibile che andiate proprio a cercare i notai rurali per dire che qualora in quei comuni si costituisse una qualche Società anonima, i medesimi, capaci bensì e competenti a rogare l'atto costitutivo, non sarebbero egualmente capaci e competenti a verificare ed accertare l'adempimento di alcune formalità chiaramente prescritte in pochi articoli del Codice di commercio?

E vi pare, o Signori, che sia un ufficio proprio del Magistrato giudicante, quello di riconoscere con un provvedimento di giurisdizione volontaria emanato in Camera di consiglio, l'avvenuto adempimento di quelle formalità?

Credete, o Signori, che l'intervento del Tribunale, con un provvedimento di quella natura, senza il contraddittorio di alcuno, accerti meglio il reale adempimento delle formalità suindicate, tanto più che i membri del Tribunale ed il cancelliere, non incontrerebbero alcuna responsabilità personale?

La maggiore garanzia dell'adempimento di quelle formalità, sta a mio avviso, nella re-

sponsabilità personale addossata al notaio in aggiunta a quella dei promotori.

Ma l'onor. signor Ministro di Grazia e Giustizia, ha osservato che il notaio ha di diritto quella responsabilità e col progetto della Commissione controllerebbe in sostanza se stesso. Chiedo scusa al signor Ministro, se non posso essere del suo avviso su questo punto.

Il notaio è responsabile della verità di quanto afferma esso stesso, e così che le parti abbiano realmente detto e convenuto ciò che dice abbiano detto e convenuto alla sua presenza. È responsabile della verità di ciò che afferma essere avvenuto in sua presenza. Ma non è responsabile della verità di ciò che hanno detto e dichiarato le parti in sua presenza.

Il notaio adunque, senza una speciale e formale disposizione di legge, non potrebbe essere personalmente responsabile del reale adempimento delle condizioni prescritte dalla legge per la costituzione della Società.

Per poter ricevere l'atto di costituzione della Società, basterebbe al notaio che i promotori gli dichiarassero l'avvenuto adempimento di quelle condizioni e non avrebbe l'obbligo di riconoscere ed accertare un tale adempimento.

Obbligando quindi il notaio con una disposizione di legge ad accertare sotto la sua responsabilità personale l'adempimento di quelle condizioni, si sottopone il notaio ad un obbligo che non avrebbe altrimenti, e non si fa una disposizione di semplice controllo di ciò che debba fare di diritto il notaio in ragione del suo ufficio.

Creando quell'obbligo si avrà un ufficiale pubblico al quale gli interessati potranno rivolgersi se egli non avrà adempito all'obbligo suo.

Nessuna responsabilità invece può addossarsi al Tribunale, al quale per un di più si addosserebbe un compito più amministrativo, che giudiziario, essendo ufficio del giudice non di verificare astrattamente in Camera di consiglio se le condizioni prescritte per la costituzione di una Società siano state adempiute, ma di decidere le controversie che vengano sollevate su tal punto dagli interessati in un giudizio contenzioso.

Nel sistema del Ministero avete adunque un decreto di Tribunale di giurisdizione volontaria del quale nessuno risponde, ed invece nel sistema della Commissione avete l'accertamento

fatto da un ufficiale pubblico dei documenti comprovanti l'adempimento di determinate formalità e condizioni, di un ufficiale che gode la fede pubblica, e diviene responsabile personalmente di detto adempimento.

L'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia ha anche detto non aversi a temere che il progetto del Governo rechi incagli all'amministrazione ordinaria della giustizia, non occupando il Tribunale che per pochi minuti l'adempimento dell'incarico che gli sarebbe affidato giusta il progetto del Governo; ed io mi permetto osservargli, che ciò prova il difetto del suo sistema, imperocchè un breve esame dei documenti fatto in pochi minuti non potrebbe garantire il reale adempimento delle condizioni che il Tribunale dovrebbe accertare.

Non voglio dire che quell'esame verrà affidato al cancelliere, quantunque ben si sappia come vadano le cose nei Tribunali di commercio, soprattutto in quelli che sono composti di soli commercianti, ma dirò invece che l'esame sarà fatto da un solo dei giudici del Tribunale, non dal Tribunale intiero, e questa circostanza congiunta al difetto di qualunque responsabilità personale, non è certo una garanzia.

L'esperienza ha ormai provato che i Decreti reali di approvazione delle Società anonime non presentano quelle garanzie che il pubblico vi scorge, e finiscono per riuscire dannosi facendo credere che le Società autorizzate presentino quella solidità che è necessaria per assicurare il fedele adempimento dei loro impegni.

È perciò che si vuole mutare sistema e abituare i privati a vegliare essi stessi ai propri interessi.

Ebbene, o Signori, cosa accadrà col sistema del progetto ministeriale? Si dispenserà il notaio che riceverà l'atto costitutivo della Società da ogni accertamento dell'adempimento delle condizioni prescritte dalla nuova legge, e gli si permetterà di ricevere quell'atto fidandosi di quanto gli sarà dichiarato dai promotori, senza alcun esame dei documenti dai quali deve risultare la prova del dichiarato adempimento; e questo accertamento si affiderà ad un Tribunale collegiale occupato abbastanza dall'esercizio delle sue ordinarie attribuzioni contenziose, e non soggetto ad alcuna responsabilità.

Il Tribunale crederà per certo di adempiere

esattamente quell'ufficio, ma sarà soggetto agli errori e talvolta agli inganni più ancora che un notaio, il quale conosce personalmente le parti contraenti ed ha più facili mezzi di accertarsi della verità delle loro dichiarazioni e delle risultanze dei documenti a lui presentati dalle parti per provare l'adempimento delle condizioni prescritte dalla legge.

Frattanto il pubblico crederà ciecamente al giudizio emesso dal Tribunale come ora crede ciecamente al giudizio amministrativo che ha termine con un solenne Decreto Reale.

La lunga esperienza che io ho, essendo ormai giunto al termine dell'esercizio del patrocinio legale, esperienza che non possono avere quelli che sono più giovani di me, non mi lascia tranquillo sulle ricognizioni che si farebbero da un Tribunale collegiale in Camera di consiglio senza il controllo ed il contraddittorio di alcuno.

Mi tranquillizza di più una ricognizione fatta ed accertata da un notaio sotto la sua responsabilità personale.

Un notaio che ha la fede pubblica e le di cui dichiarazioni fanno prova sino all'iscrizione in falso, bisognerebbe che avesse perduto il bene dell'intelletto se accertasse solennemente fatti non veri, la di cui falsità possa essere provata con tutta facilità, trattandosi di fatti che debbono risultare da documenti che non si possono creare nè distrurre all'opportunità, anzichè di quei fatti transeunti che si provano unicamente coll'attestazione del notaio alla cui presenza sono avvenuti, e la di cui insussistenza è di prova difficilissima.

Ognuno comprende essere facile provare che sussiste o non sussiste la sottoscrizione delle azioni sociali in quel dato numero che è prescritto dalla legge, ed il pagamento o non pagamento dei decimi nella quantità prescritta per la costituzione della Società, e non si può supporre che un notaio voglia esporsi ad una grave e inevitabile responsabilità coll'asserire ed accertare cose che si può sempre provare non essere vere.

Dunque, se vi è qualche cosa a fare, dopo che si sono stabilite le condizioni necessarie per la costituzione delle Società, onde accertarne previamente la sussistenza, il meglio che possa farsi è di renderne responsabile, oltre i promotori, il pubblico notaio, senza del quale

non si può rogare l'istrumento di detta costituzione.

Un decreto di Tribunale in Camera di consiglio non presenta a mio avviso sicurezza maggiore, e può riuscire più facilmente di danno al pubblico.

D'altronde io non vorrei mai che i magistrati fossero chiamati ad intervenire per fare delle ricognizioni e delle attestazioni stragiudiziali sopra fatti o sopra atti che possono dar luogo a quistioni giudiziali da decidersi poi in via contenziosa dai magistrati stessi. Per quanto un magistrato sia sempre libero nel suo giudizio, dopo avere intese le parti interessate su di una controversia, sebbene abbia già emanato un decreto di giurisdizione volontaria sullo stesso argomento, tuttavia il suo giudizio precedente è sempre un pregiudizio, o se non lo è in realtà, è creduto facilmente che lo sia da coloro che devono essere giudicati da quello stesso magistrato.

Per conseguenza, signori Senatori, io reputo migliore per ogni rispetto il sistema proposto dalla Commissione, e non posso accettare quello del Ministero.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pica ha la parola.

Senatore PICA. A me sembra, o Signori, che nel progetto della Commissione siasi derogato al concetto fondamentale delle nostre leggi sul notariato.

Il notaio è istituito unicamente per testificare le dichiarazioni che le parti emettono al suo cospetto ed i fatti che avvengono innanzi ad esso.

Invece, col presente progetto della Commissione, il notaio è chiamato a fare da giudice, a verificare fatti che non cadono sotto i suoi occhi, che non sono affermati dalle parti alla sua presenza.

Ora, ogni volta che si esce dalle leggi generali che determinano gli uffici de' pubblici funzionari, e si estendono così oltre i limiti prestabiliti le facoltà ad essi concesse e la conseguente loro responsabilità, s'incorre in gravi inconvenienti ed in pericolose varianti di quelle che posson dirsi istituzioni e norme dei civili organamenti.

A me pare francamente che rendere responsabile il notaio insieme con gli amministratori dell'adempimento di formalità sostanziali per

l'esistenza delle Società commerciali, sia qualche cosa di veramente delusorio.

Che cosa volete che aggiunga la responsabilità personale di un povero notaio a pro di coloro che contratteranno con una Società commerciale, quando voi non credete sufficiente la responsabilità degli amministratori, che naturalmente devono essere persone conosciute, commercianti che abbiano già un patrimonio, e che certamente non si porranno a fare degli atti fraudolenti, sapendo che dovranno personalmente rispondere?

Che vi aggiunge il notaio colla sua presenza e responsabilità? Il notaio non ha che una piccola cauzione e tante volte un patrimonio che appena raddoppia quella cauzione.

Ora, se dite al notaio: venite a testificare fatti non avvenuti dinanzi a voi, e di cui voi forse non siete giudice competente, ciò equivarrebbe a dare a coloro che contrattano con le dette Società commerciali, e probabilmente per gravissimi interessi e per somme non lievi, una garanzia perfettamente illusoria, perchè, lo ripeto, il notaio ha poco o nulla da perdere.

Se si vuol dare una seria garanzia a queste Società, delle quali pur troppo si è abusato, io non mi sgomento del dubbio dall'onorevole Senatore Astengo accennato, che forse il Tribunale di commercio non sarebbe giudice più competente del notaio, e potrebbe, per le Società costituite e da esso riconosciute come legalmente costituite, esser tratto, in occasione di successive controversie giudiziarie, a contraddirsi e disapprovare o riconoscere illegale quel che pria avea approvato e dichiarato conforme alle disposizioni della legge.

A rimuovere cotesto inconveniente mi permetterei proporre, se l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia non ne sconsenisse, un piccolo emendamento alla proposta di legge fatta dal Ministero.

Io chiederei che dove dicesi - *Il Tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge, ecc., ecc.*, si dicesse: - *Il Tribunale civile, inteso il Pubblico Ministero e verificate le condizioni espresse dalla legge, ordinerà la pubblicazione, ecc.* Se il signor Presidente lo crede, invierò questo lieve emendamento al banco della Presidenza.

PRESIDENTE. L'ho già raccolto. Ella vorrebbe

dire: « Il Tribunale civile, inteso il Pubblico Ministero ».

Domando ora al signor Ministro di Grazia e Giustizia se accetta questo emendamento.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Se ho ben compreso, l'emendamento del Senatore Pica consiste nel sostituire al Tribunale di commercio il Tribunale civile, il quale verifichi l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge in Camera di consiglio, inteso il Pubblico Ministero.

Ora io credo che con quest'emendamento si possa anche più efficacemente combattere l'obiezione che si è mossa dalla Commissione, che cioè quel Tribunale medesimo, che registra che accerta e verifica l'adempimento di certe formalità sostanziali all'atto, non sia poi costretto a venire il giorno dopo a giudicare contro se stesso, imperocchè dovendosi nel concetto dell'onorevole Senatore Pica questa verifica fare dal Tribunale civile coll'assistenza del Pubblico Ministero, l'inconveniente accennato dalla Commissione non potrebbe più verificarsi dal momento che sarebbe un altro Tribunale quello che poi verrebbe a giudicare.

Ci si dirà: ma non è forse confusione di giurisdizioni; non è forse un dare al Tribunale civile una ingerenza in cose commerciali?

Io non lo credo; per me, la giurisdizione commerciale la considero allorquando vengono a porsi in contrasto l'interesse dei commercianti e le conseguenze di un determinato atto che ha carattere commerciale.

Il Tribunale di commercio è eccezionale per la composizione sua e per la qualità dei giudici che lo costituiscono e per la procedura che segue, intende a sovvenire ai bisogni dei commercianti, i quali si determinano colla più rapida celerità dei giudizi, e per certe forme di prove e di incumbenti che non potrebbero ammettersi nei Tribunali civili.

Qui invece non si tratta di entrare nelle particolarità, o meglio di assumere e giudicare in queste particolarità con criterio diverso da quello che un Tribunale deve sempre usare nel suo giudizio: si tratta di vedere soltanto se certi fatti siano avvenuti, se l'atto contenga disposizioni apertamente contrarie alla legge, se le firme dei sottoscrittori siano state raccolte nei modi prescritti dalla legge, se i versamenti siano stati eseguiti nelle forme e

nei termini, e in quei casi che sono dalla legge indicati.

Nell'accertare questi fatti il Tribunale civile viene, non già ad esercitare una giurisdizione, ma semplicemente un controllo, e quindi può benissimo sottoporsi all'azione sua ed alla sua ispezione la conoscenza di quegli atti per i quali questo controllo rigorosamente s'istituisce.

C'è poi una ragione che potrebbe maggiormente persuadere ad accettare questo partito, ed è l'assistenza del Pubblico Ministero chiamato dall'indole speciale del suo istituto ad accorrere sempre là dove vi sono degli interessi indifesi, dove vi sono degli interessi che hanno bisogno di una tutela speciale.

Qui la Società che sta per agire deve trovarsi, e si troverà certamente, di fronte ad interessi che non sono ancora rappresentati, ad interessi che verranno di poi, agli interessi di coloro i quali riceveranno le azioni che saranno gettate sul mercato, agli interessi infine di coloro che si troveranno ad esser poi soci di una Società alla quale non avevano mai pensato prima d'allora.

Questi interessi, questi diritti, queste persone che non hanno ancora questa legittima rappresentanza, potranno in certo qual modo essere rappresentati, tutelati dall'azione benefica del Pubblico Ministero.

Una considerazione gravissima ha fatto l'onorevole Senatore Pica, quella che io aveva già modestamente presentato nelle mie brevi considerazioni, ed è questa: che noi, nel concetto della Commissione senatoria, imponiamo al notaio un compito al quale egli non può assolutamente soddisfare.

Noi imporremo al notaio, ove accettassimo il partito della Commissione, di assicurarsi che certe formalità (che sono pure estrinseche ai fatti che si debbono compiere in luogo forse lontano, presso persone che non sono là presenti) pur si sono verificate, ed allora in questo caso non ci sono che due partiti.

O voi lasciate attingere al notaio questo suo convincimento da qualunque fatto, da qualunque prova, da qualunque dichiarazione, e questo pare vorrebbe la legge (e dico pare, perchè veramente non è indicato in che modo debba assicurarsi), ed allora per un dato notaio sarà sufficiente, onde assicurarsene, la semplice dichiarazione fatta dall'amministratore, per un

altro sarà sufficiente un altro documento senza alcun carattere di autenticità. E questo avverrà tanto più in quanto che l'accertarsi è un fatto della coscienza, la quale si determina, anche sopra dichiarazioni personali, individuali di singole persone.

O voi prescrivete delle norme, ed allora avrete forse un altro notaio al quale non basterà neppure l'atto il più solenne, il quale, all'esibizione d'un programma o d'un altro atto portante le firme degli amministratori, vi risponderà che quell'atto è apocrifo, che non ha alcun carattere di autenticità, che esso non ammette altri atti o documenti se non quelli che sono redatti da un pubblico ufficiale, per cui ne verrebbe la necessità di raccogliere anche le sottoscrizioni e le azioni coll'assistenza di un pubblico notaio.

In questo modo voi vedete che vi abbandonereste al criterio discrezionale di qualunque povero notaio, e dipendereste o da uno il quale tituba, dubita, è incerto, o da un altro che invece si avventura ed è audace. Per cui non si avrebbero più norme fisse, e si lascierebbe nella varietà dei casi all'uno od all'altro di poter giudicare dei più grandi interessi, e qualche volta potrebbe il notaio stesso diventare strumento di facili artifici, strumento di facili frodi, pericolo codesto che certo non avverrà mai sostituendovi l'azione dei Tribunali, i quali procederanno a verifiche coscienziose dirette con criteri giuridici e sinceri.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

VILLA, *Ministro di Grazie e Giustizia*. Io quindi non avrei nessuna difficoltà anche di accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Pica, lasciando che il controllo sia fatto dai Tribunali civili, inteso il Pubblico Ministero.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Io non ero preparato certamente a sostenere una discussione sull'articolo 90 del Codice di commercio. Però mi compiacio grandemente che, tanto da parte della Commissione, quanto da parte del Governo, e da tutti i lati del Senato, si veda chiaro che le Società non è possibile di lasciarle a se stesse.

L'onorevole Senatore Astengo ha invocato la sua esperienza; io voglio alla sua contrapporre la mia.

Ho visto Società con lunghi elenchi di azionisti, contenenti i primi e più illustri nomi dello Stato: richieste queste persone se avevano sottoscritto, risposero di no; ho visto primari commercianti, o che parevano tali, presentarsi con uno statuto in cui gli azionisti erano cinque, neanche il numero necessario per formare il Consiglio d'amministrazione. Una di queste Società approvata dal Governo in tempo di larghezze e di concessioni, fallì poi per 50 milioni.

Ho visto Società, le quali intendevano procurarsi il capitale che non avevano colla emissione delle obbligazioni; società che si proponevano di fare anticipazioni a se stesse, ovvero ai loro azionisti sulle azioni emesse; società che avevano l'occulto disegno palliato sotto forme ambigue di fare operazioni su i titoli di rendita consolidata, che sarebbero stati depositati come pegno di anticipazioni; società che statuivano di dichiarar libere e non nominative le azioni prima del loro integrale pagamento; ho visto infine tante e tante altre frodi che ebbero poi, come doveva accadere, il loro *vennerdi nero*. Lo ricordano bene Napoli, Genova, Firenze, Bologna e tante altre parti d'Italia.

Se dunque ci deve essere uno che vegga almeno come sorgono queste società, che nec samini lo statuto, accerti i versamenti, le sottoscrizioni delle azioni, se il decimo fu versato e dove, e se si è adempiuto a tutti gli obblighi di legge, per fermo non posso non aderire pienamente alla proposta del Governo ed all'emendamento dell'onorevole mio amico, il Senatore Pica.

È meglio, senz'altro, che lo statuto di una società sia esaminato col riscontro del Codice di commercio da un Tribunale, da magistrati con l'intervento del Pubblico Ministero, anziché da un semplice notaio, perciocchè dubito che un povero notaio che attende la mercede dall'opera sua, che ha desiderio di fare affari, di stipulare atti (ad eccezione di Alcidi per morale e per caratteri fortissimi) abbia sempre la forza necessaria di resistere innanzi a grandi e sedicenti commercianti (perchè le grandi frodi per lo più le commettono coloro che hanno la apparenza e non la sostanza di grandi e forti commercianti), e di respingere i vistosi guadagni, gli adescamenti e le carezze di certi promotori di società che la sanno lunga!

Sono questi i motivi e le ragioni di fatto,

perchè desidero che sia il Tribunale civile che verifichi la regolarità della costituzione delle società, acciò la responsabilità dei promotori sia certa e sicura.

Il cattivo segreto delle società sta in questo: « *Grandi nomi che non ne sanno nulla, grandi sottoscrizioni che nessuno ha fatto* ».

Ecco quello che abbiamo visto in Italia, segnatamente dal 1870 fino al 1873, quando i fallimenti accatastati l'uno sopra all'altro, ammassarono con essi grandi rovine, scossero profondamente il credito e distrussero lo spirito delle associazioni economiche, commerciali e industriali; e ci vorrà molto tempo ancora per risuscitarlo!

In conseguenza di ciò, appoggio con tutte le forze dell'animo mio la proposta del Ministero con l'emendamento dell'on. Pica.

PRESIDENTE. Il Senatore Astengo ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io debbo dichiarare che se non sarà approvato il progetto della Commissione voterò il progetto del Ministero, senza l'emendamento dell'onorevole Pica, perchè mi pare che questo emendamento peggiori il progetto ministeriale.

In appoggio dell'emendamento si dice che col medesimo si evita l'inconveniente che il Tribunale di commercio, dopo di avere emesso un decreto in Camera di consiglio, nel quale abbia dichiarato l'adempimento delle condizioni prescritte dalla legge, sia poi chiamato a giudicare in via contenziosa sopra tale adempimento tra le parti interessate.

Ma, così dicendo, si dimentica che la maggior parte delle provincie del Regno non hanno Tribunale di commercio, e il Tribunale civile vi funziona eziandio come Tribunale di commercio.

Quindi, l'inconveniente che volete evitare non lo evitate che in alcune poche provincie, e rimane nel numero maggiore.

Oltre a ciò, io non vorrei mai che sopra di una questione, esclusivamente ed essenzialmente commerciale, come è quella della sussistenza legale di una Società di commercio, la quale è di competenza del Tribunale di commercio, dovesse intervenire con un previo esame ed un previo giudizio, comunque in via non contenziosa, il Tribunale civile, e tanto meno che dovesse interloquire il Pubblico Ministero.

Il simultaneo concorso di due Tribunali, di-

stinti e indipendenti, sopra una materia di esclusiva competenza di un solo di essi, non mi pare ammissibile, né scevro d'inconvenienti.

La legge suppone che il giudice competente in una data materia sia il giudice migliore per la materia stessa. E vorreste che il giudice incompetente fosse quello che dovesse assicurare il pubblico del concorso delle condizioni prescritte per la costituzione di una Società?

E al giudizio di questo Tribunale non competente, emesso senza il contraddittorio di alcun interessato, vorreste che il pubblico avesse ad acquietarsi con tranquillità?

E poi, o Signori, vi pare conveniente che sulla stessa questione possano intervenire due provvedimenti, uno del Tribunale civile, composto di giudici togati con intervento del Pubblico Ministero, il quale per compiere il suo dovere non si contenterà probabilmente dell'esame dei documenti, ma vorrà fare delle inquisizioni proprie del suo ufficio, con grande perdita di tempo, e un altro del Tribunale di commercio, mancante del sussidio del Pubblico Ministero, ma più autorevole perchè pronunziato con formale sentenza anzichè con semplice decreto?

Si può ammettere che si vada dinanzi allo stesso Tribunale in giudizio contenzioso, sebbene abbia emesso un decreto di giurisdizione volontaria senza il contraddittorio degli interessati, e che, udite le parti, possa quello stesso Tribunale giudicare in senso diverso attese le diverse risultanze dell'istruttoria della causa, come avviene nei giudizi di revocazione; ma non mi pare ammissibile, o almeno corretto nel sistema della nostra legislazione, che si ricorra ad un Tribunale diverso e pari in grado per farlo interloquire giudizialmente sullo stesso punto già definito dal primo Tribunale di pari grado.

Mi pare che ne scapiti anche la dignità del Tribunale civile e del Pubblico Ministero di fronte al Tribunale di commercio, solo competente a giudicare le relative controversie in giudizio contenzioso.

In quanto poi al dire che il notaio, come pubblico funzionario, non ha la capacità di accertarsi dell'adempimento delle formalità che devono precedere l'istrumento di costituzione di una Società, mi limiterò a ricordare agli onorevoli preopinanti, che allorquando un notaio riceve atti riguardanti persone incapaci e soggette all'amministrazione altrui, deve bene

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1880

accertare, ed accertarsene esso stesso, che siano avvenute le formalità richieste dalla legge per la validità di quegli atti.

Nè si dica che allora la cosa è assai più facile, imperocchè basta leggere gli articoli del progetto intorno alle condizioni prescritte per la costituzione delle Società, per convincersi che non è punto più difficile per un notaio lo accertarsi dell'adempimento di tali condizioni, chiaramente e tassativamente determinate da quei pochi articoli.

Io quindi, mentre credo preferibile ad ogni altro il sistema della Commissione, credo però che, ove non sia approvato dal Senato, sia in tal caso meglio accettare il progetto del Ministero senza l'emendamento del Senatore Pica.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Pica.

Senatore PICA. Mi permetta l'onor. Senatore Astengo di fare una distinzione.

Quando si tratta di materie contenziose fra commercianti e per affari di commercio non si può certo escludere la competenza del Tribunale di commercio.

Ma qui si tratta di verificare dei fatti antecedenti ad ogni controversia, e questa verifica bisogna attribuirla a chi ha per sè la maggiore idoneità per accertarli, cioè la capacità e possibilità di verificarli con mezzi giuridici, e la presunzione di diritto che a far ciò proceda con la maggiore possibile imparzialità ed indipendenza, sotto la sua morale responsabilità.

Ora, ai Tribunali di commercio, quando si trattano interessi non contenziosi dei commercianti, vi possono essere delle influenze più o meno preponderanti, le quali non facciano giudicare rettamente.

Si dice: non saran sempre i soli Tribunali di commercio che si occuperanno di queste verifiche, perchè, come ha benissimo osservato l'onor. Senatore Astengo, in talune provincie non vi sono Tribunali di commercio, ma Tribunali civili, i quali ne fanno le funzioni.

È questa una ragione di più perchè si possa affidare ai Tribunali civili, senza violare le regole della competenza, la verifica di fatti non contenziosi relativi alla regolare costituzione delle Società commerciali.

Come il Tribunale civile verifica se ci sono

circostanze speciali per accordare il permesso della alienazione de' beni dotali; come verifica se esistono buone ragioni onde concedere la vendita de' beni de' minori, o il contrar mutui o transigere nel loro interesse, così gli stessi Tribunali civili potranno, in linea di espediente volontario, inteso il Pubblico Ministero specialmente incaricato di vegliare alla osservanza delle leggi di ordine pubblico, accertare quanto si attiene alle Società commerciali, cioè se effettivamente con documenti sia dimostrato essersi adempiuto a tutte le prescrizioni che la legge sapientemente richiede per costituirle realmente.

Non basta che queste Società siano legalmente costituite, inoltre occorre che questa legale costituzione sia giuridicamente accertata: ma quando si tratta di raccogliere le prove di un fatto che deve servire di fondamento ad un atto, ad un contratto qualunque, il magistrato competente è sempre quello ordinario, non mai il Tribunale di commercio.

Perciò insisto nel mio emendamento, tanto più che il Ministero l'ha accettato.

Aggiungo che la necessità di udirsi dal Tribunale il Pubblico Ministero è un controllo efficacissimo, che nel Tribunale di commercio non potrebbe trovarsi, perchè in questo non esiste l'ufficio del Pubblico Ministero.

Mi pare quindi che in questo modo debba esser modificato l'articolo ministeriale, e che il mio emendamento dia una base sicura alle Società commerciali, e rimuova in quasi tutti i casi il pericolo di quelle turpissime frodi che pur troppo hanno funestato l'Italia con danno di gran numero di cittadini e di un non meno doloroso discredito del commercio e della buona fede degli Italiani presso gli stranieri.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Devo dichiarare che la Commissione non può accettare l'emendamento Pica, il quale, come ha già rilevato il Senatore Astengo, peggiora il sistema proposto dalla Commissione. Faccio altresì riflettere che colle osservazioni da me fatte in principio ho cercato di dimostrare al Senato come il sistema di fare intervenire qualche autorità alla costituzione di un atto di Società è qualche cosa di strano, perchè le contrattazioni private si devono poter fare da privati.

Apparirebbe anche più strano che per costituire una Società vi debba intervenire un Tribunale, e per di più il Pubblico Ministero che conchiuda, il quale Pubblico Ministero dalla legge è fino escluso dall'intervenire negli affari commerciali.

In verità, questo intervento del Tribunale civile col Pubblico Ministero, a parer mio, è qualche cosa di singolare che non saprei adattarmi ad accettare, e mi unirei a preferenza al Senatore Astengo, accettando il progetto del Ministero piuttosto che questo sistema, che si allontana così dalla legge ordinaria.

Giacchè ho la parola, farò poche osservazioni sopra quanto ha detto l'onorevole Senatore De Cesare.

Il Senatore De Cesare è un gran credente del decreto governativo. Io rispetto completamente la sua credenza. Il Senatore De Cesare crede che i grandissimi commercianti, i grandissimi nomi siano quelli che hanno portato più frodi nella materia delle Società.

In verità, egli ha degli esempî, e vi saranno; ma io non me ne sono mai accorto, e anzi soglio avere moltissima deferenza ai grandi commercianti; e mi duole di vedere che tutti quelli che in commercio riescono a fare un po' di fortuna, sono quasi sempre posti in mala vista nelle discussioni legislative.

Senatore DE CESARE. Domando la parola.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Il Senatore De Cesare ha poi additato l'esempio del 1873, per far vedere come nelle Società si possano introdurre degli inconvenienti gravissimi, che spesso arrecano un disturbo anche nella ricchezza pubblica.

Ma io credo che il Senatore De Cesare vorrà rammentarsi che nel 1873 v'era il decreto governativo per l'approvazione delle Società anonime; il che mostra che anche quando il Governo adopera tutte le cautele immaginabili, fino al punto di volere l'approvazione delle Società per decreto governativo - che non si può ottenere senza molte formalità, fra le quali anche lo esame del Consiglio di Stato - anche allora si verificano degli inconvenienti.

Ed io per l'esperienza che ho in queste materie, e per la convinzione mia sulla inefficacia delle cautele, posso assicurare il Senatore De Cesare che se si adottasse anche il sistema dell'egregio Senatore Pica, quale è quello della verifica del Tribunale civile, con le conclusioni

del Pubblico Ministero, quando tornasse un periodo di febbre di affari, come si verificò nel 1873, si avrebbero gli stessi inconvenienti.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore De Cesare.

Senatore DE CESARE. Pare impossibile che l'illustre avvocato in affari commerciali, il mio amico Senatore Corsi, non conosca quei tali commercianti che, ho detto, paiono grandi, ma non lo sono, i quali furono precisamente quelli che cagionarono i famosi fallimenti di Genova, di Napoli, ed i numerosissimi di Firenze; ed è inutile che io li ripeta ad uno ad uno all'onorevole Senatore Corsi, che ben li conosce.

Il Tribunale di commercio giudica nelle materie commerciali; quindi continuerà a sentenziare nelle liti commerciali.

Ma è cosa ben diversa la disamina di uno statuto, che deve servir di base alla formazione di una società commerciale o industriale che sia.

Si tratta di vedere se sono adempiuti in conformità della legge gli atti preliminari per ritenere legale la costituzione di una società; se codesti atti sian comprovati da documenti, e se i documenti sieno regolari, completi e degni di fede.

Si tratta di esaminare se lo scopo che la società si propone sia o no conforme alle prescrizioni del Codice di commercio ed alle leggi generali dello Stato; se i mezzi impiegati o da impiegare corrispondono o no al conseguimento dello scopo sociale; se sono sufficienti le garanzie promesse per gli azionisti e per i terzi in quanto agli obblighi assunti dalle stesse società; se i quattro quinti delle azioni sono legalmente sottoscritti; se il decimo del capitale sottoscritto è versato di fatto, e non a parole; se l'istrumento di società è fatto in conformità delle disposizioni di legge; se i promotori sono persone che ispirano fiducia, ecc.

Di tutto ciò piglierà cognizione il Tribunale civile, la qual cosa è ben diversa del giudizio degli affari commerciali che sono di competenza del Tribunale di commercio.

E qui colgo il momento opportuno per pregare l'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia a voler esaminare se non convenga una volta per sempre di abolire i Tribunali di commercio. A mio avviso sarà questa una delle migliori riforme. In tal guisa spariranno molti sconci

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1880

che ora si lamentano, anche rispetto alle società commerciali e industriali.

Adunque, anche per le ragioni da me esposte nel rispondere alle cose dette dall'onorevole Senatore Corsi, rimango sempre più fermo nella idea, che la competenza della disamina degli statuti delle società sia esclusivamente devoluta ai Tribunali civili conforme alla proposta del Governo ed all'emendamento dell'onorevole mio amico il Senatore Pica, e prego il Senato a voler votare tanto l'una che l'altro.

PRESIDENTE. Si deve prima mettere ai voti l'articolo della Commissione, che è un emendamento all'articolo ministeriale; se poi quello non venisse approvato, allora si dovrà, avanti di porre a partito l'articolo ministeriale, chiedere che venga approvato il sottoemendamento fattovi dall'onor. Pica ed accettato dal Ministero.

Leggo l'articolo 90 della Commissione:

« Nell'atto costitutivo della società in accomandita per azioni, e della società anonima, deve il notaio assicurarsi che sieno adempite tutte le disposizioni della legge, e particolarmente fatto il deposito, di cui negli art. 129 e 131; altrimenti è responsabile solidalmente con gli amministratori ».

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CORSI T., *Relatore*. La Commissione, nel primo art. 90, invece delle parole: *disposizioni della legge*, propone di sostituire queste altre: *tutte le condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società*.

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Bisogna ristabilire le parole del progetto ministeriale, salvo che invece di attribuirle al Tribunale, si debbono attribuire al notaio. Il concetto della Commissione non è stato quello di cambiare le attribuzioni che il progetto ministeriale dà al Tribunale.

Per togliere ogni equivoco, converrebbe ripetere nel progetto della Commissione, parlando del notaio, le medesime parole che si leggono nel progetto del Ministero, parlando del Tribunale.

PRESIDENTE. La diversità è tutta di sistema?

Senatore ASTENGO. La diversità non è che di affidare al notaio l'accertamento delle condi-

zioni volute dalla legge per la costituzione delle società, e non altro. Invece il progetto ministeriale lo affiderebbe al Tribunale.

PRESIDENTE. Allora favorisca di scrivere l'emendamento e rimetterlo al banco della Presidenza.

Rileggo, così modificato, l'articolo della Commissione:

« Art. 90. Nell'atto costitutivo della società in accomandita per azioni, e della società anonima, deve il notaio assicurarsi che sieno adempite tutte le condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, e particolarmente fatto il deposito di cui negli articoli 129 e 131; altrimenti è responsabile solidalmente con gli amministratori ».

Chi intende di approvare questo articolo proposto dalla Commissione è pregato di sorgere.

(Non è approvato).

Devesi dunque porre ai voti l'articolo 90 del Ministero ma innanzi tutto occorre interrogare il Senato sul sottoemendamento proposto dal signor Senatore Pica, il quale è relativo al capoverso che comincia colle parole: « Il Tribunale, verificato ecc. »

Il signor Senatore Pica propone che si dica: « Il Tribunale civile, inteso il Pubblico Ministero, verificato ecc. »

Chi intende di approvare questo sottoemendamento del Senatore Pica è pregato di sorgere.

(Approvato).

Leggo l'intero articolo ministeriale col sottoemendamento testè approvato:

« Art. 90. L'atto costitutivo e lo statuto delle società in accomandita per azioni, e delle società anonime, dev'essere per cura, e sotto responsabilità del notaio che ha ricevuto l'atto e degli amministratori, depositato entro 15 giorni dalla sua data nella cancelleria del Tribunale civile nel cui circondario è stabilita la sede della società ».

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Per mettere in armonia questa prima parte dell'articolo colla seconda conviene dire, che fra 15 giorni l'atto dev'essere depositato nella cancelleria del Tribunale civile, il quale esamina l'atto e ne ordina la inserzione nel registro

delle Società, che si trova presso il Tribunale di commercio.

PRESIDENTE. Pertanto, anche in questa prima parte, si dovrà dire: *del Tribunale civile invece del Tribunale di commercio.*

Il seguente capoverso è così concepito:

« Il Tribunale civile, inteso il Pubblico Ministero, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge per la legale costituzione della società, ordina con provvedimento deliberato in Camera di Consiglio la trascrizione e l'affissione dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme prescritte nell'articolo precedente ».

Chi approva questo articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

L'art. 90 *bis* viene annullato.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Prima che si ripigli la discussione al punto ove ci arrestammo ieri, cioè all'art. 201, io pregherei l'onor. Relatore della Commissione a voler porre alla formola in cui è concepito l'art. 154, perchè mi pare che sia avvenuto un errore, forse di stampa, ma che dev'esser corretto.

Nell'art. 154 si parla delle « adunanze che precedono la costituzione delle società, ed anche per le successive ove l'atto costitutivo e lo statuto non dispongano altrimenti », e dice che la convocazione in questo caso « è fatta dagli amministratori ».

Ora badiamo che prima che sia costituita la Società non ci sono amministratori, ci sono dei promotori.

Quindi desidererei che si ritenesse così corretto l'art. 154, che invece della parola *amministratori*, si scrivesse *promotori*.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente?

Senatore CORSI T., *Relatore.* Acconsente.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Ministro Guardasigilli ed accettato dalla Commissione all'art. 154.

L'emendamento è questo: invece di dire: *convocazione fatta dagli amministratori*, si dica *fatta dai promotori*.

Chi approva questo emendamento, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora viene l'art. 201.

Di questo articolo la Commissione accetta la prima parte del progetto ministeriale, che dice: « salvo le maggiori o minori facoltà ricevute dai soci, i liquidatori possono... »

Accetta pure i primi due comma, che dicono: « stare in giudizio, ecc. « eseguire e compiere, ecc. »

Poi, al terzo comma, ne sostituisce due, così concepiti:

« Vendere agli incanti gli immobili sociali;

« Vendere agli incanti, o ad offerte private, od anche in massa, ogni proprietà mobiliare della società ».

Accetta questi due comma il signor Ministro?

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia.* Accetto.

PRESIDENTE. Li pongo ai voti.

Chi li approva, sorga.

(Approvato).

Il comma seguente del testo ministeriale è così concepito:

« Transigere, compromettere, ecc. »

La Commissione farebbe una semplice modificazione, come segue:

« Fare transazioni e compromessi; liquidare ed esigere, anche in caso di fallimento del debitore, i crediti della società, e rilasciare quietanze ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Io pregherei l'onorevole Commissione di portare la sua attenzione sulla formola da lei proposta negli emendamenti al quarto e al quinto capoverso dell'art. 201:

La formola ministeriale nel quarto capoverso attribuisce ai liquidatori la facoltà di « vendere agli incanti i beni mobili ed immobili per qualunque titolo spettanti alla Società ».

Ora, questo concetto venne diviso in due capoversi dalla Commissione, e con questa divisione si è portata la seguente innovazione; vennero cioè eliminate, per quanto si riferisce ai beni immobili, le parole: « per qualunque titolo spettanti », dicendo nel quarto capoverso della Commissione unicamente: « vendere agli incanti gl'immobili sociali ».

Secondo me l'eliminazione delle parole: « per qualunque titolo spettanti », è giustificata; giacchè, trattandosi di beni sociali, tutti sono com-

presi in essi, di qualunque provenienza siano; ma parmi che le accennate parole debbano egualmente eliminarsi per rispetto ai beni mobili, e ciò in omaggio alla maggior precisione con cui fu redatto il primo comma, e quello ch'è più, per non creare equivoci nella pratica.

Onde il mio emendamento alla prima parte del quinto capoverso della Commissione, in cui è detto: « vendere... ogni proprietà mobiliare per qualunque titolo spettante alla società »; e però propongo si scriva soltanto: « ogni proprietà mobiliare della società ».

Mi permetto poi di rivolgere una domanda alla Commissione per avere uno schiarimento.

Quando si parla della facoltà di « transigere, compromettere » (e ciò che osservo è comune alla formola ministeriale) e poi si aggiunge « liquidare ed esigere i crediti », mi nasce il dubbio che la materia della transazione e del compromesso venga circoscritta, come almeno significherebbe l'ortografia, alle ragioni sociali creditorie. Se ciò fosse, ne nascerebbe questo grave inconveniente, cioè che i liquidatori sarebbero arrestati nel fatto della liquidazione delle controversie e delle liti in generale, che molto facilmente potrebbero transigere, o compromettere, e specialmente delle controversie e liti passive.

Ora, se nella mente della onorevole Commissione e del Ministero ci fosse, e a me pare ci debba essere, il concetto che la facoltà di transigere e compromettere non sia limitata ai crediti, ma estesa a tutte le materie e a tutti gli interessi controversi o litigiosi, attivi e passivi, a me parrebbe necessaria una modificazione all'inciso, in modo che si potrebbero aggiungere alle parole dell'articolo in discussione: « transigere e compromettere », quelle: *ogni ragione attiva o passiva*.

PRESIDENTE. Favorisca di scrivere il suo emendamento.

Senatore CORSI T., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole signor Relatore.

Senatore CORSI T., *Relatore*. La Commissione non ha nessuna difficoltà ad accettare la soppressione delle parole: « per qualunque titolo spettanti alla società », proposta dal Senatore Majorana.

Quanto alla seconda osservazione, cioè alla

facoltà di transigere e compromettere, nessun dubbio che nel concetto della Commissione questa facoltà si riferisce tanto alle passività come alle attività, ed a tutte le altre questioni che possono sorgere.

Per togliere poi ogni inesattezza di dizione in questo articolo, credo che si potrebbe proporre un sistema semplicissimo, quello cioè di mettere un punto e virgola dopo le parole: « transigere, compromettere ».

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. A me pare che dicendosi: « fare transazioni e compromessi, sarebbe più chiara la dizione ».

Senatore CORSI T., *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha difficoltà ad accettare tale dizione.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO. Accetto io pure la modificazione delle parole *transigere e compromettere*, in quelle di *fare transazioni e compromessi*; aggiungendo dopo quest'ultima parola un punto e virgola, come è accennato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Rileggo adunque il comma in questi termini: « fare transazioni e compromessi, liquidare ed esigere, anche in caso di fallimento del debitore, i crediti della società, e rilasciare quietanze ».

Segue l'altro comma, che dalla Commissione è mantenuto secondo il testo ministeriale:

« Assumere per conto della liquidazione obblighi cambiari e contrarre mutui non ipotecari, ed in generale eseguire gli atti necessari alla liquidazione degli affari sociali ».

Resta poi soppresso, d'accordo della Commissione e del signor Ministro, l'ultimo capoverso che incominciava colle parole: « In difetto di speciale disposizione, ecc. »

Chi approva, quale ora è ridotto, l'art. 201, è pregato di sorgere.

(Approvato).

Leggo ora l'art. 201 *bis*, proposto dalla Commissione:

« Art. 201 *bis*. I liquidatori i quali con propri mezzi abbiano pagato i debiti della società, non possono esercitare, verso i soci, diritti maggiori di quelli che competerebbero ai creditori pagati ».

Il signor Ministro lo accetta?

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 GIUGNO 1880

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Lo accetto.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti. Chi lo approva sorga.

(Approvato).

All'art. 209: « Il conto degli amministratori per il tempo trascorso dopo l'ultimo Bilancio approvato dai soci, dev'essere presentato ai sindaci entro un mese dall'apertura della liquidazione », la Commissione propone di sostituire quest'altro.

« Il conto degli amministratori, per il tempo trascorso tra l'ultimo bilancio approvato dai soci e l'apertura della liquidazione è reso ai liquidatori ai quali spetta l'approvarlo, o sostenere le contestazioni alle quali potesse dar luogo ».

Chi intende di approvarlo è pregato di sorgere.

(Approvato).

Ora, la Commissione propone un art. 209bis, così concepito:

Art. 209 bis. Qualora uno o più degli amministratori della Società sieno nominati liquidatori, il conto indicato nell'articolo precedente dev'essere depositato e pubblicato insieme al bilancio finale di liquidazione, ed i soci hanno facoltà di contraddirlo, con le stesse regole e forme. Nel caso però in cui la liquidazione si protraesse oltre la chiusura dell'esercizio sociale, il conto anzidetto sarà unito al primo bilancio annuale presentato dai liquidatori all'assemblea.

Lo metto ai voti. Chi lo approva sorga.

(Approvato).

All'articolo 211 del Ministero la Commissione contrappone il seguente:

Art. 211. Compiuta la liquidazione, i liquidatori formano il bilancio finale, coll'indicazione

della porzione spettante a ciascuna quota o azione sul reparto dell'attivo sociale.

Il bilancio formato dai liquidatori ed accompagnato dalla relazione dei sindaci, è depositato al Tribunale di commercio e pubblicato in conformità degli articoli 93, 94.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione fatta ai termini dell'articolo 93, i soci possono presentare i loro reclami al Tribunale.

La sentenza emanata in contraddittorio di un socio è efficace sullo stesso reclamo anco riguardo agli altri soci.

(Approvato).

Parimente all'articolo 212 del Ministero è contrapposto il seguente:

Art. 212. Spirato il detto termine senza che sieno stati presentati reclami e regolarmente proseguiti i giudizi relativi, il bilancio s'intende approvato da tutti i possessori di azioni, ed i liquidatori salvo il pagamento dei reparti sono liberati.

Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la ricevuta dell'ultima repartizione tiene luogo di approvazione del conto e della divisione, per chi l'ha rilasciata.

(Approvato).

VILLA, *Ministro di Grazia e Giustizia*. Venendo ora all'articolo 223, io prego l'eccellentissimo signor Presidente di far leggere l'articolo del Ministero, non potendo accettare quello della Commissione.

Voci. A lunedì, a lunedì!

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta che si terrà lunedì alle ore 2 pom:

Seguito della discussione del progetto di legge per facoltà al Governo di pubblicare e mettere in esecuzione un nuovo Codice di commercio.

La seduta è sciolta (ore 6).